

108.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DELL'8 APRILE 1975.

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALESI: Disoccupazione a San Donà (Venezia) (4-11486) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	4600	BORRA: Licenziamenti nella Gutterman di Peresa Argentina (Torino) (4-12201) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . . 4607
ALFANO: Comportamento del rappresentante UIL dell'ufficio di collocamento di Napoli (4-11372) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	4601	BORTOT: Sistemazione idrogeologica della Val Zoldana (Belluno) (4-00557) (risponde BUCALOSSI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> ) . . . . . 4608
ALOI: Per il riscatto di alloggi per profughi a Reggio Calabria (4-11124) (risponde BUCALOSSI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> ) . . . . .	4601	CITTADINI: Sulle assunzioni e sui metodi di lavoro delle ditte appaltatrici della FIAT di Cassino (Frosinone) (4-11290) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . . 4610
ASCARI RACCAGNI: Riduzione del premio assicurativo INAIL ai medici per rischio radiologico (4-10534) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	4602	D'AURIA: Per il sollecito riscatto di taluni alloggi GESCAL e IACP di Napoli (4-07240) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . . 4610
ASSANTE: Locazione a prezzo libero di un alloggio INPS a Cassino (Frosinone) (4-12048) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	4603	DI PUCCIO: Sull'operato di un consigliere dell'ANAP di Calambrone (Pisa) (4-11511) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . . 4611
BIAMONTE: Utilizzazione della Casa di riposo ENPAS di Salerno (4-11908) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	4603	FLAMIGNI: Ristrutturazione consorzi provinciali e assicurazione obbligatoria dei medici radiologi (4-10720) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . . 4611
BIANCHI FORTUNATO: Per la sostituzione di personale sanitario INAM assente, con supplenti (4-11875) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	4604	FRACANZANI: Assistenza diretta medico-generica agli assistiti ENPAS di alcune province del nord-Italia (4-11200) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . . 4613
BIGNARDI: Sulla circolare che regola i compiti degli ispettori in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro (4-11494) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	4605	FRASCA: Trattamento di quiescenza di dipendenti statali già liberi professionisti (4-12352) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . . 4613
BONIFAZI: Per la salvaguardia del posto di lavoro alla Bianchi di Chiusi (Siena) (4-11570) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	4606	GIOVANARDI: Vertenza sindacale nella Mantaguti di Zola Predosa (Bologna) (4-12521) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . . 4614
		GIOVANNINI: Completamento riparazione danni di guerra in provincia di Firenze (4-01751) (risponde BUCALOSSI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> ) . . . . . 4614

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1975

	PAG.		PAG.
GIOVANNINI: Risarcimento danni da parte dell'ANAS ad Antonietta Lardino Mele di Prato (Firenze) (4-04436) (risponde BUCALOSSI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> ) . . . . .	4615	POLI: Illuminazione e pavimentazione di un tratto della statale n. 12, dell'Abetone e del Brennero (4-00286) (risponde BUCALOSSI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> ) . . . . .	4623
GIRARDIN: Crisi della CELTE di Padova (4-11357) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . .	4615	QUARANTA: Orario di apertura dell'ufficio di collocamento di Acerno e Monte San Giacomo (Salerno) (4-11968) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	4623
IANNIELLO: Assunzioni di personale presso gli Ospedali riuniti di Napoli (4-11408) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . .	4616	ROBERTI: Cassa integrazione per lo stabilimento Montefibre di Vercelli (4-11500) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . .	4624
LIGORI: Sistema delle utenze presso l'Ente autonomo acquedotto pugliese (4-11672) (risponde BUCALOSSI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> ) . . . . .	4617	SACCUCCI: Iscrizioni d'ufficio ai sindacati presso talune aziende operanti in Italia (4-10363) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	4624
LUCCHESI: Sul progettato nuovo valico autostradale in Toscana (4-00948) (risponde BUCALOSSI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> ) . . . . .	4617	TASSI: Pensione ai superstiti di Mazzoni Pietro di Piacenza (4-11384) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	4625
MAGNANI NOYA MARIA: Situazione occupazionale nel Biellese (4-12023) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	4618	TASSI: Indennità di buonuscita alla pensionata Celestina Vercesi Borella (4-11490) (risponde GIULIO ORLANDO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . .	4625
MENICACCI: Progettato installazione di un calzaturificio a Gubbio (Perugia) (4-07097) (risponde BUCALOSSI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> ) . . . . .	4618	TASSI: Assunzione in servizio dei vincitori del concorso ad operatore ULA (4-12061) (risponde GIULIO ORLANDO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . .	4625
MENICHINO: Crisi dello stabilimento SNIA-Viscosa di Sagrado (Gorizia) (4-12232) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . .	4619	TASSI: Indennità di buonuscita a Carrera Nani Carla (4-12062) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	4626
OLIVI: Collegamento di Padova alla superstrada Venezia-Trento (4-05912, 06056, 06254 e 08471) (risponde BUCALOSSI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> ) .	4619	TOZZI CONDIVI: Inquadramenti nelle qualifiche dirigenziali presso il Ministero del lavoro (4-11458) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	4626
OLIVI: Sull'assunzione del geometra Marchetta presso l'ANAS di Venezia e sul suo immediato trasferimento in Sicilia (4-09165) (risponde BUCALOSSI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> ) . . . . .	4621	VAGLI ROSALIA: Subappalti effettuati dagli stabilimenti della PLINC in provincia di Lucca (4-10751) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	4627
OLIVI: Adeguamento organico del magistrato delle acque di Venezia (4-12282) (risponde BUCALOSSI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> ) . . . . .	4621		
PASCARIELLO: Vertenza presso la società Salento industrie chimiche di Lecce (4-11216) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	4622		
PERANTUONO: Ricorso del dottor De Felice di Chieti avverso la sua esclusione dagli elenchi mutualistici (4-11741) (risponde TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . .	4622		

ALESI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare per arginare il gravissimo fenomeno dell'aumento della disoccupazione nel mandamento di San Donà (Venezia), in particolare se ritenga opportuno far svolgere immediatamente una indagine sulla reale si-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1975

tuazione della produzione e della occupazione delle aziende locali e conseguentemente adottare eventuali provvedimenti di attenuazione della stretta creditizia in funzione della indagine sopra richiesta. (4-11486)

**RISPOSTA.** — Il fenomeno della disoccupazione nella provincia di Venezia, se ha subito una particolare lievitazione nei comuni di San Donà di Piave, Musile di Piave e Noventa di Piave, non ha tuttavia raggiunto limiti tali da giustificare eccessive preoccupazioni.

Per quanto riguarda la situazione della produzione e della occupazione delle aziende nel mandamento di San Donà di Piave, è da notare che una certa crisi, per altro comune ad altre province del territorio nazionale, è invero in atto nel settore del legno e affini, nonché in quello del vestiario ed abbigliamento; ma le aziende interessate stanno dando prova di saperla sufficientemente controllare, avviandosi verso un volume di produzione tale da garantire gli attuali livelli di occupazione.

Si assicura che la situazione occupazionale di tutta la provincia di Venezia viene seguita con tutta l'attenzione richiesta dall'attuale congiuntura economica dal competente ufficio provinciale del lavoro.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.*

**ALFANO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — in ordine alla recente polemica in corso tra l'amministrazione comunale di Napoli ed il signor Luigi Russo, membro dell'UIL nell'ufficio per il collocamento, secondo il quale « alcuni lavoratori, non qualificati come cantieristici presso detto ufficio di collocamento, sarebbero stati irregolarmente avviati ai cantieri non dal collocamento ma da terzi » — quali interventi intenda svolgere al fine di scongiurare che altre irregolarità del genere abbiano a ripetersi in avvenire, consentendo assunzioni arbitrarie di lavoratori non iscritti con la qualifica richiesta negli uffici di collocamento. (4-11372)

**RISPOSTA.** — Nel comune di Napoli sono stati istituiti, ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito in legge 27 dicembre 1973, n. 868, n. 250 cantieri della durata sei mesi, idonei ad assicurare l'avviamento di n. 5.000 disoccupati.

Detti cantieri sono stati attivati gradatamente dal 5 novembre 1973 al 16 gennaio 1974 e sono stati successivamente prorogati per altri 4 mesi a favore di 4 mila unità. Allo scopo, per altro, di venire incontro a lavoratori disoccupati frequentanti i cantieri, il comune di Napoli ha bandito, in data 18 marzo 1974, un concorso per l'assunzione straordinaria e temporanea di 1.750 unità di sesso maschile con la qualifica di net-turbini (1.200), fognatori (450) e bidelli (100). Detto bando prevedeva l'attribuzione di un punteggio preferenziale a favore dei cantieristi. Inoltre, il comune di Napoli ha successivamente raggiunto con le organizzazioni sindacali un accordo in base al quale avrebbe assunto tra i cantieristi n. 650 guardiani e n. 500 operai qualificati.

Ciò premesso, si informa che, dall'esame delle delibere di assunzione trasmesse dal citato comune all'ufficio di collocamento di Napoli, è emerso che tra i cantieristi assunti con la qualifica di guardiani vi erano 29 nominativi che non risultavano regolarmente avviati.

Conseguentemente l'ufficio provinciale del lavoro di Napoli, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme, non ammetterà a discarico, in sede dei rendiconti finali relativi alla gestione dei citati cantieri, le somme spese per trattamento economico e contributi assicurativi a favore dei lavoratori per i quali manca il nulla osta di avviamento.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.*

**ALOI.** — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali siano i motivi per cui non si è ancora proceduto al riscatto di 32 alloggi per porfughi, costruiti a Reggio Calabria — via Galileo Galilei — ai sensi per gli effetti dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137. (4-11124)

**RISPOSTA.** — L'Istituto autonomo case popolari di Reggio Calabria, in applicazione dell'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ha costruito n. 32 alloggi ubicati alla via G. Galilei di Reggio Calabria su suolo di proprietà dell'istituto, ceduto con deliberazione consiliare del 22 luglio 1955, n. 54, al demanio dello Stato.

Per poter dar corso alla cessione in proprietà degli alloggi agli assegnatari, è neces-

sario perfezionare il contratto di cessione dell'area al demanio dello Stato.

L'IACP ha assicurato la sollecita definizione della questione.

*Il Ministro dei lavori pubblici:*  
BUCALOSSÌ.

ASCARI RACCAGNI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda adottare concrete iniziative circa la modifica del criterio di determinazione del premio di assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, dei medici, contro il rischio radiologico, giusta decreto del ministro del lavoro del 13 ottobre 1973.

Il consorzio antitubercolare di Forlì, con sua nota dell'8 giugno 1974, n. 2493, ha trasmesso al ministro un esposto molto chiaramente motivato, con cui, in vista dell'onere sproporzionato che verrebbe a gravare sui consorzi antitubercolari, chiede la revisione dei criteri di determinazione del premio assicurativo, da commisurare al rischio effettivo e non alla semplice assistenza di certe apparecchiature anche se non funzionanti e non usate dai medici.

L'interrogante, condividendo le motivazioni esposte e considerata la forte incidenza della spesa in relazione alla modestia dei bilanci dei consorzi antitubercolari, chiede al ministro interessato provvedimenti adeguati.  
(4-10534)

RISPOSTA. — I criteri e le procedure per la determinazione dei premi destinati a finanziare l'onere dell'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive sono disciplinati, come è noto, dalla legge 30 gennaio 1968, n. 47, che prevede espressamente (articolo 1, secondo comma): « L'onere dell'assicurazione è a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti o di sostanze radioattive in uso ed è determinato in relazione al tipo di apparecchi ed al consumo delle sostanze medesime ».

La stessa disposizione (articolo 1, terzo comma) fissa — con decorrenza dal 1° gennaio 1967 — l'ammontare dei prezzi in misura differenziata a seconda del tipo di apparecchio radiologico considerato, distinguendo due classi di apparecchi (destinati alla diagnostica o destinati alla terapia) e, all'interno di ciascuna classe, distinguendo ulteriormente gli apparecchi stessi in base alla

loro installazione: 1) ospedali, cliniche ed istituti universitari, istituti ed enti di previdenza, assistenza e prevenzione; 2) studi privati di radiologia; 3) studi privati non specificamente di radiologia.

I criteri seguiti dal legislatore si fondano, in sostanza, su due elementi:

1) il riferimento al « possesso » dell'apparecchio radiologico ritenuto unico elemento oggettivo e di sicuro accertamento dell'esistenza di rischio « radiologico »;

2) l'esistenza di una diversa rischiosità degli apparecchi (e, quindi, l'esigenza di una diversa valutazione assicurativa) legata alle differenti modalità di uso degli apparecchi in questione, a seconda della loro destinazione, desunta dal tipo di installazione (apparecchi, cioè, destinati ad operare sistematicamente nei confronti di masse o di grandi gruppi di soggetti, come è il caso delle installazioni ospedaliere o para-ospedaliere; apparecchi, invece, destinati ad operare nei confronti di gruppi meno numerosi).

Sotto il profilo dei criteri applicati, è indubitabile che i consorzi antitubercolari rientrano nella prima classe di installazioni (ospedaliere e para-ospedaliere).

Per quanto attiene alle procedure di determinazione ed applicazione del premio, la legge n. 47 del 1968 già citata prevede (articolo 1, terzo comma) che i premi siano « suscettibili di modifica ogni due anni, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, tenuto conto delle risultanze della gestione ».

In conformità, appunto, a tale disposizione, è stato emanato il decreto ministeriale (*Gazzetta ufficiale* n. 312 del 1973) con il quale sono state apportate alla tariffa già allegata alla legge n. 47 del 1968 le variazioni rese necessarie da un complesso di elementi che avevano influito negativamente sull'equilibrio della gestione negli anni successivi al 1968 e in particolare:

1) dall'elevazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi come base agli effetti della rivalutazione triennale delle rendite (da 3 milioni a 4.200.000 lire);

2) dall'ampliamento del numero dei titolari delle prestazioni;

3) dalle variazioni riscontrate tra il numero degli apparecchi censiti e quello precedentemente previsto.

Si ritiene che i criteri, cui a suo tempo si ispirò il legislatore per l'assicurazione di cui trattasi, furono dettati dai peculiari aspetti propri dell'assicurazione stessa, primo fra

tutti l'impossibilità obiettiva di reperire l'elemento retributivo dei medici. La loro professione inoltre è tale da farli considerare una categoria di assicurati del tutto fuori del comune e da non consentire una anche approssimata previsione circa l'esistenza e la consistenza del rischio.

Tutto ciò costrinse a far riferimento non all'effettiva — d'altra parte ben difficilmente rilevabile — adibizione ad attività radiogena, bensì ad una presunta rischiosità insita negli apparecchi in stretta connessione al loro tipo ed al luogo di installazione. Tale scelta non poteva non portare alla fissazione di valori medi che, proprio in quanto tali, non possono rappresentare la reale situazione di rischiosità, discostandosi da questa per difetto o per eccesso: applicazione questa, del resto, del principio di mutualità.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.*

ASSANTE E CITTADINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che l'INPS è proprietaria in Cassino di un fabbricato per civile abitazione, alla via D'Annunzio; che, essendosi liberato, con decorrenza dal 1° gennaio 1975, l'appartamento locato all'ISES, l'INPS di Frosinone ha inviato a tutti coloro che avevano fatto domanda per ottenere in locazione l'appartamento medesimo, una lettera con la quale venivano invitati a formulare un'offerta scritta con l'indicazione del canone che gli istanti erano disposti a pagare, « trattandosi di appartamento a canone libero »; che, pertanto, l'appartamento è stato locato al miglior offerente; che, in effetti e contrariamente alla lettera, il canone doveva considerarsi bloccato in virtù delle vigenti disposizioni legislative — se ritenga legittimo il comportamento assunto dalla sede provinciale dell'INPS di Frosinone e quali provvedimenti intenda adottare contro il dirigente del reparto che ha assunto un siffatto illegittimo comportamento. (4-12048)

RISPOSTA. — L'unità locativa resasi disponibile nello stabile di proprietà dell'INPS in Cassino, via D'Annunzio n. 9, composta da 4 vani, servizi ed una soffitta, è stata adibita, fin dall'entrata a reddito dello stabile, ad uso diverso dall'abitazione.

Alla data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1974, n. 351, che disciplina il nuovo regime vincolistico delle locazioni, l'ap-

partamento era occupato dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) di Cassino; in precedenza, l'unità immobiliare era adibita a sede dell'ufficio UNRRA-Casa.

Per le locazioni di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione la legge n. 351 del 1974 prevede la proroga legale fino alla data del 30 giugno 1975, ma non commina il divieto dell'aumento del canone nei confronti dell'inquilino subentrante. Il blocco del canone, anche nei confronti del subentrante inquilino, è invece previsto per i rapporti locativi, in corso alla data dell'entrata in vigore della predetta legge, relativi ad immobili adibiti ad uso di abitazione.

Conseguentemente, tenuto conto del cambiamento di destinazione dell'unità immobiliare di cui trattasi, da ufficio ad abitazione, l'appartamento è stato riaffittato a canone aggiornato in relazione alle caratteristiche e alla consistenza dell'unità locativa (lire 41.000 mensili).

Non ha, infatti, potuto trovare applicazione nei confronti del nuovo inquilino né il blocco del canone (in quanto quello corrisposto dall'ISES si riferiva ad immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione), né l'aumento, sempre del canone, stabilito nella misura massima del 5 per cento dal terzo comma dell'articolo 1-bis del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, convertito dalla più volte citata legge 12 agosto 1974, n. 351, riferendosi tale norma esclusivamente alle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione alla data del 3 settembre 1974.

Per quanto sopra detto, la locazione stipulata in data 1° gennaio 1975 nello stabile di proprietà dell'INPS in Cassino, deve intendersi esclusa dal campo di applicazione del vigente regime vincolistico.

*Il Ministro: TOROS.*

BIAMONTE, D'ANIELLO, BRANDI E DI MARINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per essere informati di quali concrete iniziative saranno sollecitamente prese allo scopo di tutelare gli interessi del contribuente italiano nei confronti dell'ENPAS.

Questo istituto ha costruito in Salerno, da almeno un decennio, un mastodontico edificio destinato a « Casa di riposo ».

Tale fabbricato, sorto probabilmente anche in violazione del piano regolatore generale di Salerno, è ormai invecchiato e, forse, si avvia verso la fatiscenza senza essere utilizzato.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1975

La questione è stata trattata anche con una serie di interrogazioni parlamentari a firma degli interroganti e del deputato Amendola.

Purtroppo le risposte formulate dalla direzione generale dell'ENPAS hanno sempre e sistematicamente eluso il merito e sono state fornite risposte inesatte e tali da offendere se non il Parlamento nel suo insieme almeno l'istituto dell'interrogazione.

Gli interroganti pertanto chiedono che la risposta alla presente sia veramente controllata, seria e responsabile.

Intanto si fa osservare che la città di Salerno ha una fortissima carenza di case destinate ad abitazione in quanto, tra l'altro, molti e molti uffici pubblici trovano sistemazione in detti ambienti con tutte le relative conseguenze ai fini del loro funzionamento.

Anche reparti ospedalieri sono sistemati in case inadatte costruite per civili abitazioni (reparto pediatrico, oculistico e neuropatico) per cui se l'ENPAS non vuole o non può rendere funzionante l'edificio, che evidentemente venne costruito con molta improvvisazione, potrebbe trasferire la destinazione dello stesso, sia pure in via temporanea, a reparto ospedaliero, eliminando così, sia pure in parte, l'inumana e incivile condizione del reparto oculistico, pediatrico e neurologico sopra ricordato. (4-11908)

**RISPOSTA.** — Il fabbricato costruito dall'ENPAS, su un'area ceduta dal comune di Salerno nel 1962, da destinarsi a casa di riposo per pensionati dello Stato, benché ultimato verso la fine del 1968, non ha finora ottenuto la prescritta agibilità in quanto permane la impossibilità di accedere alle reti comunali per i necessari allacciamenti fognari, idrici e del gas.

A tal proposito va precisato che la casa di soggiorno fu edificata prevedendo la legittima utilizzazione di servizi generali (strade, fognature, rete di adduzioni idriche e del gas) connessi ad infrastrutture primarie della zona di valle la cui realizzazione era da ritenersi scontata, in base alle determinazioni del piano regolatore.

Per effetto di sopravvenute modifiche a tale piano e per la concessa autorizzazione, da parte del comune di Salerno, ad una società privata ad urbanizzare tutto il comprensorio nel cui baricentro è ubicata la casa di soggiorno, a costruzione ultimata di questa venne a mancare la possibilità di accedere alle reti comunali per le necessarie immissioni ed adduzioni, in quanto vennero ad inter-

porsi, tra il fabbricato dell'ente e l'attigua zona abitata della città, un complesso di infrastrutture di proprietà privata.

I tentativi effettuati dall'ENPAS presso il comune per ottenere la concessione all'uso dei predetti servizi (fogne, rete idriche, del gas e telefoniche) rimasero senza esito.

Fu necessario, pertanto, iniziare, con la mediazione dello stesso comune, una trattativa con la società proprietaria *pro tempore* delle infrastrutture in questione per convenzionarne l'uso.

La trattativa è ancora in atto, ma purtroppo l'atteggiamento di completo disimpegno, assunto in questi ultimi tempi dall'amministrazione comunale di Salerno rende ancora più difficile il conseguimento di risultati positivi, dato anche il comportamento dilatorio posto in atto dalla controparte nonché le onerose pretese avanzate per la concessione degli usi di cui trattasi.

Allo stato l'edificio, pur risultando completamente ultimato, manca della condizione di agibilità proprio per le difficoltà di conseguire gli allacciamenti dei servizi indispensabili.

Si assicura che l'ENPAS non mancherà di svolgere ogni possibile azione affinché, rimossa ogni difficoltà, l'edificio possa finalmente essere utilizzato nella sua primitiva destinazione.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.*

**BIANCHI FORTUNATO E BORRA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se corrisponda a verità il veto posto agli istituti di assicurazione malattie e in particolare all'INAM, di procedere alla sostituzione di personale medico e ausiliario sanitario assente, attraverso incarichi di supplenza.

Risulta agli interroganti un notevole stato di disagio fra gli assistiti per la precarietà in cui sono improvvisamente caduti i presidi sanitari degli enti per la grave carenza del personale di cui sopra.

Tale *status*, non essendo conforme allo spirito dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1974, n. 386, esige un immediato intervento per consentire il ripristino dell'efficienza funzionale dei presidi. (4-11875)

**RISPOSTA.** — Alle richieste dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie intese a conoscere se, stante il noto divie-

to posto dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, agli enti di assistenza di malattia di assumere nuovo personale, si potesse continuare a ricorrere, in base a talune norme legislative e regolamentari, al conferimento di incarichi provvisori di supplenza, questo Ministero ha ritenuto di dover esprimere l'avviso che tale possibilità fosse ormai preclusa. E ciò in quanto, in sede di conversione del summenzionato decreto-legge n. 264 del 1974, il Parlamento aveva ritenuto di dover disciplinare espressamente la materia, integrando le norme di cui all'articolo 8 del decreto stesso con una ulteriore disposizione intesa a conferire la facoltà di sostituire il personale esclusivamente agli enti ad ordinamento provinciale autonomo e solo in ben determinati casi.

A seguito dell'avviso negativo come sopra espresso, il presidente dell'INAM — nel prospettare le gravissime conseguenze che la rinuncia al conferimento di incarichi di supplenza per la provvisoria sostituzione di medici, infermieri e tecnici di radiologia temporaneamente assenti dal servizio avrebbe sulla funzionalità dei servizi sanitari dell'Istituto — ha rappresentato l'esigenza per l'ente di continuare almeno ad avvalersi degli elementi già in servizio con incarichi provvisori di supplenza, in attesa di poter definire il problema relativo all'assunzione in ruolo di personale sanitario, secondo le procedure eccezionali previste dall'articolo 8 del decreto-legge n. 264.

Successivamente, il consiglio di amministrazione dell'istituto, nella seduta del 13 dicembre 1974, ha stabilito — in attesa di un riesame della questione — di sospendere i termini di scadenza degli incarichi di supplenza in corso, sempreché continuino a verificarsi i presupposti di fatto richiesti per il conferimento degli incarichi stessi.

Tale deliberazione è stata portata a conoscenza di questo Ministero che, valutata attentamente la delicata situazione in cui l'INAM si è venuto a trovare, ha interessato sulla questione i Dicasteri del tesoro e della sanità, prendendo per intanto atto della disposta sospensione dei termini di scadenza degli incarichi di supplenza in essere e sottolineando nel contempo la necessità che da parte dell'istituto vengano sollecitamente adottati i provvedimenti atti a definire la posizione dei dipendenti interessati, in rapporto alla primaria esigenza di assolvere, con la dovuta regolarità, i propri compiti istituzionali.

*Il Ministro: TOROS.*

**BIGNARDI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso:

che in una circolare emanata il 20 giugno 1974 dal ministro del lavoro e della previdenza sociale e pubblicata sul quotidiano *Il Globo* del 23 giugno dello stesso anno sono state date disposizioni agli ispettorati del lavoro in ordine agli adempimenti ai quali sono tenuti gli ispettori per il controllo del rispetto, da parte degli imprenditori, delle norme sulla prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e per la tutela della salute dei lavoratori;

che in detta circolare si fa obbligo agli ispettori, qualora nel corso di visite ispettive agli impianti aziendali riscontrassero « fatti illeciti obiettivi », di dare comunicazione alle rappresentanze aziendali delle infrazioni riscontrate;

che, così stabilendo, la circolare introduce una errata interpretazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in quanto richiama, qualora non vi siano rappresentanze aziendali, l'istituto della diffida prevista dal citato articolo 5, senza distinguere tra « avviso di pericolo » e « comunicazione delle risultanze dell'ispezione »;

che, sempre nella stessa circolare, si opera un travisamento della norma contenuta nell'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, allorché si confonde il potere di controllo riconosciuto ai lavoratori interessati con il potere-dovere cui sono tenuti gli ispettori del lavoro nell'esercizio dei propri compiti di pubblici ufficiali, cosa non esatta, anche se è vero che il bene tutelato è sempre e solo l'integrità fisica dei lavoratori;

che l'auspicata « instaurazione di una metodologia che... (*omissis*) ...prevede la comunicazione alla rappresentanze sindacali aziendali » delle infrazioni alle norme sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro rilevate in sede di ispezione, se attuata, costituirebbe una prassi in contrasto con il sistema di norme del nostro ordinamento giuridico che tiene ben ferma la distinzione tra attività amministrativa, quale cura concreta di interessi pubblici, ed attività privata a tutela degli interessi dei singoli;

che, infine, l'indirizzo legislativo suggerito con la circolare conduce inequivocabilmente alla confusione di compiti tra organi pubblici, quali sono gli ispettori, ed organismi privati, quali sono le rappresentanze aziendali, nel presente stadio della evoluzione legislativa —

se si ritenga opportuno modificare le disposizioni impartite così da escludere eventuali interpretazioni legislative di comodo che da un lato tendono a favorire l'istituzionalizzazione di associazioni private e dall'altro rischiano di sottoporre organi pubblici ad adempimenti, verso rappresentanze di privati, anche in casi nei quali il sistema normativo vigente non lo prevede. (4-11494)

**RISPOSTA.** — Con le direttive impartite da questo Ministero con circolare 20 giugno 1974 si è ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei dirigenti dell'ispettorato del lavoro sulla necessità di dover adeguare la metodologia seguita nell'esercizio dell'istituzionale attività di vigilanza per il rispetto delle norme di sicurezza del lavoro alla situazione legislativa che si è venuta determinando dopo l'entrata in vigore dello statuto dei lavoratori.

Non vi è dubbio, infatti, che alla prospettazione meramente contrattuale degli obblighi incombenti sugli imprenditori per garantire la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento della loro prestazione, sia venuta sostituendosi un'ottica partecipativa, sancita formalmente dall'articolo 9 della legge n. 300 (statuto dei diritti dei lavoratori), per cui al lavoratore, oltre a riconoscersi la qualità di soggetto attivo della sicurezza, gli si attribuisce anche il « diritto » di esercitare, attraverso le rappresentanze aziendali, il controllo sulle condizioni di sicurezza nell'azienda.

Siffatta ed inequivocabile volontà legislativa non poteva non comportare dei riflessi sull'attività di vigilanza in atto svolta dall'ispettorato del lavoro per l'applicazione delle vigenti disposizioni per la sicurezza del lavoro.

Ciò si può dire è avvenuto come legittimo corollario a detta manifestazione di volontà nel senso, cioè, che si è ravvisato come corrispondente alle finalità della legge il dovere dell'organo d'ispezione di portare a conoscenza immediata dei lavoratori e, per essi, delle loro rappresentanze, le irregolarità rilevate nel corso degli accertamenti affinché i medesimi lavoratori e/o le loro rappresentanze aziendali, nell'ambito del riconosciuto loro autonomo diritto di controllo, potessero verificare l'affettiva normalizzazione delle situazioni.

È chiaro, e risulta invero dalla stessa circolare, che i controlli svolti dai lavoratori e quelli dell'ispettorato del lavoro sono reciprocamente autonomi e preordinati a finalità diverse, ma non contrastanti.

È altrettanto chiaro che l'organo d'ispezione, nel contesto della propria attività svolta all'eminente scopo di salvaguardare l'integrità fisica dei lavoratori, non possa prescindere dal dovere logico-giuridico di informare o far informare — in quei casi in cui non vi siano i tramite che secondo legge possono ben prefigurarsi come portatori di una rappresentanza legale dei lavoratori — quest'ultimi dell'immanenza di situazioni di pericolo o dell'esistenza di condizioni di rischio per la loro integrità.

Per tali considerazioni devesi, quindi, confermare la validità delle direttive impartite, fermo restando nell'occasione il rinnovamento dell'impegno — per altro già recepito — di vigilare affinché l'orientamento assunto non arrechi pregiudizio o vulnerazione agli interessi delle imprese per la tutela del segreto sui processi di lavorazione.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.*

**BONIFAZI E CIACCI.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravi attacchi all'occupazione operaia che si sono manifestati nelle ultime settimane in provincia di Siena e in particolare nell'azienda di confezioni Bianchi, situata nel comune di Chiusi; e del fatto che da tale impresa sono stati esportati macchinari e materie di lavorazione, costringendo i lavoratori all'occupazione della fabbrica.

Per conoscere, anche tenendo conto che l'azienda ha ricevuto sostanziali aiuti da banche e enti pubblici, come intendano intervenire per salvaguardare il posto di lavoro a 230 operai e per impedire l'ulteriore degradazione economica della zona. (4-11570)

**RISPOSTA.** — Come rilevato in questi ultimi tempi, le aziende industriali della provincia di Siena hanno effettivamente subito una certa contrazione nell'attività lavorativa.

In particolare, l'impresa confezioni Bianchi di Chiusi, sorta nell'anno 1966 in un momento in cui l'industria delle confezioni era in forte espansione, talché nei primi due anni di attività raggiungeva il numero di 300 dipendenti, ha subito via via una flessione che, con il passare degli anni, si è fatta sempre più grave e le cui cause sono da ricercarsi sia nel forte rincaro dei costi produttivi sia nel cambiamento progressivo della moda.



Infatti, specialmente per il periodo estivo, si è passati dall'abito completo ad un abbigliamento meno impegnativo, più sportivo, rappresentato da capi assortiti (camicia, jeans, maglioni, ecc.) che per comodità e praticità hanno quasi completamente sostituito l'abito tradizionale.

Questa evoluzione della moda ha trovato le imprese delle confezioni, specializzate in manufatti di tipo classico, totalmente impreparate e dinanzi a problemi organizzativi non indifferenti. Infatti, tali industrie si sono viste costrette ad utilizzare i propri impianti pienamente solo per la produzione di tipo invernale e quasi per niente per quella di tipo estivo.

L'impresa in argomento ha fatto da principio un limitato ricorso alla Cassa integrazione guadagni. In seguito, tale ricorso si è fatto sempre più frequente fino a giungere al 1° ottobre 1974 alla messa in Cassa integrazione con orario ridotto di tutti i 230 operai.

Il 2 novembre successivo i lavoratori sono stati sospesi e, nonostante vari incontri tra sindacati e imprenditori presso l'ufficio provinciale del lavoro di Siena, la fabbrica è stata occupata dalle maestranze, anche perché con lettera del 28 novembre 1974 la società Bianchi ha proceduto al licenziamento dei suoi dipendenti a decorrere dal 30 novembre.

Da parte sindacale è stata avanzata la richiesta di apertura della fabbrica e il ricorso alla Cassa integrazione speciale, giustificato anche dal fatto che l'impresa ebbe nel 1970 un contributo del Monte dei Paschi di Siena di circa 50 milioni di lire. Non sembra, comunque, che la Bianchi abbia intenzione di riattivare, almeno per ora, il processo produttivo, in quanto, a suo dire, con l'attuale livello di domanda, non potrebbe sopportare l'onere dei relativi costi.

Per quanto riguarda, in particolare, il macchinario trasferito dallo stabilimento di Chiusi a quello di Subbiano, in provincia di Arezzo, è risultato che su un totale di 132 macchine tale movimento abbia interessato solo 7 di esse.

La Bianchi, per altro, non ha intenzione di smantellare la fabbrica, ma di chiuderla, riservandosi di poterla riaprire e di riassumere quindi i 230 operai, a crisi superata.

Si assicura che la questione viene attentamente seguita da questo Ministero attraverso il competente ufficio del lavoro.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.*

**BORRA.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se siano al corrente della grave situazione che minaccia le maestranze dell'azienda Gutterman di Perosa Argentina (Torino), con la sospensione di 192 lavoratori e la previsione della riduzione, entro il 1976, dagli attuali 770 dipendenti a 600.

L'interrogante fa presente:

la difficile situazione della Gutterman viene a gravare in una zona già particolarmente colpita e che nel giro di una decina di anni ha perso circa 5 mila occupati su 10 mila;

la richiesta dell'azienda - società per azioni, multinazionale con forte capitale straniero - è motivata da esigenze di ristrutturazione i cui termini sono stati nel corso dell'ultimo anno variati ben tre volte, lasciando molte perplessità sulla reale volontà dell'azienda, anche perché, mentre si chiedono sospensioni e riduzioni di personale, si chiede l'istituzione d'un terzo turno;

i sindacati non hanno mai negato l'opportunità di un esame approfondito della situazione e in merito avevano già trovato un accordo che, pur prevedendo la messa ad integrazione di parte del personale per un certo periodo, garantiva il mantenimento della piena occupazione.

L'ultimo provvedimento sarebbe avvenuto bruscamente per cui i sindacati, nel darsi disponibili ad una seria trattativa, chiedono pregiudizialmente la revoca dei 192 sospesi.

L'interrogante chiede:

1) che venga favorita una rapida ripresa di trattative fra le parti;

2) che di fronte alla richiesta dell'azienda di un forte finanziamento pubblico per la ristrutturazione, questo venga condizionato a serie garanzie in merito all'occupazione.

(4-12201)

**RISPOSTA.** — A seguito della decisione della società Gutterman di Perosa Argentina di procedere alla ristrutturazione della fabbrica attraverso la richiesta di un finanziamento pubblico, la messa in cassa integrazione a zero ore di 192 dipendenti e la riduzione di personale, a ristrutturazione avvenuta, dagli attuali 770 dipendenti a 600, le organizzazioni sindacali davano inizio, con assemblee aperte e scioperi, ad una vertenza per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Nella vertenza interveniva prontamente l'ufficio provinciale del lavoro di Torino che,

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1975

in data 27 gennaio 1975, convocava le parti. Veniva raggiunto un accordo che prevedeva, tra l'altro, in ordine al ricorso alla CIG, il criterio della rotazione delle maestranze sospese, tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive dell'azienda.

Il piano di ristrutturazione aziendale, inoltre, sarà oggetto, in ogni sua parte, di un confronto fra le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali aziendali e sarà soggetto a periodiche verifiche con l'intervento dell'ufficio del lavoro.

Allo stato, avendo le parti già effettuato alcuni incontri in sede aziendale, la situazione, in seno all'azienda, è tornata alla normalità.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.*

**BORTOT.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione idrogeologica in cui si trova la Val Zoldana in provincia di Belluno, a seguito delle alluvioni che si sono abbattute in questi anni ed anche in data 12 giugno 1972. Quest'ultima alluvione ha provocato intasamenti di materiale franoso sugli alvei dei torrenti Maè e Prampera, particolarmente all'altezza dei paesi di Forno di Zoldo e di Dont, distruggendo o annullando gran parte delle opere di protezione fatte nel corso di questi anni. Anche l'ultima alluvione ha dimostrato che la diga di Pontesei, a valle del paese, è stata e rimane la causa principale degli intasamenti del materiale alluvionale all'altezza di Forno di Zoldo. L'alluvione del 12 giugno 1972 ha inoltre messo in movimento diverse frane di enormi dimensioni lungo tutti i torrenti, frane, come ad esempio quella di Goima, che se non si provvederà tempestivamente a trattenere con opere adeguate, potranno provocare ulteriori e ben più gravi disastri ai centri abitati e alle opere pubbliche esistenti a valle.

L'interrogante fa presente l'urgenza che il Ministero dei lavori pubblici assieme all'ENEL, alla Regione veneta e agli altri organi pubblici a ciò preposti, predispongano con urgenza e diano attuazione ad un piano organico di difesa del suolo nella Val Zoldana, che comprenda la sistemazione di tutti i corsi d'acqua della zona a monte degli abitati di Forno di Zoldo e di Dont e che faccia defluire il materiale alluvionale attualmente intasatosi all'altezza degli abitati, oltre la diga di Pontesei. (4-00557)

**RISPOSTA.** — I problemi concernenti la sistemazione del bacino imbrifero del Maè, a monte dello sbarramento idroelettrico di Pontesei, nei comuni di Forno di Zoldo e Roldo Alto, sono stati oggetto di esame da parte degli uffici decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del comune di Forno di Zoldo, dell'ENEL, con la partecipazione, altresì, dei rappresentanti del servizio geologico d'Italia e del servizio dighe, nell'aprile 1968, successivamente ai fatti alluvionali del novembre 1966, ed avente il fine specifico di coordinare studi ed interventi di tutte le amministrazioni ed enti locali interessati.

In precedenza l'ufficio del genio civile di Belluno aveva attuato interventi nella Valle Zoldana, in applicazione della legge 12 aprile 1948, n. 1010, per una spesa complessiva di 599 milioni, di cui 540 milioni per opere idrauliche destinate a contenere la erosione delle sponde dei corsi d'acqua ed a favorire insieme lo sghiaimento degli alvei.

Il corpo forestale dello Stato aveva contemporaneamente attuato lavori per 444 milioni nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali e della viabilità minore.

L'ANAS aveva infine in corso l'attuazione di opere di ripristino definitivo della strada statale n. 251.

L'insieme degli studi e delle indagini compiuti in quella occasione consentivano di individuare le principali cause prime del dissesto idraulico manifestatosi con l'alluvione dell'autunno 1966, particolarmente nella conca di Forno di Zoldo, subito a monte del serbatoio idroelettrico di Pontesei.

Esse potevano attribuirsi schematicamente per una parte a cause di origine e caratteristiche naturali, per altra parte a cause addebitabili all'intervento dell'uomo o comunque non di origine naturale.

Fra le cause naturali erano annoverati la geografia dei luoghi, le condizioni geologiche e l'andamento idrologico.

Deve infatti aversi presente che la piana o conca di Forno di Zoldo è collocata a monte del ponte detto di San Giovanni, la cui sezione costituisce un ponte fondamentale nell'ambito del bacino imbrifero del Maè.

Subito a monte di esso, in un tratto dell'asta principale lungo meno di quattro chilometri, convergono a ventaglio, in sinistra, il Ru di Gav ed il torrente Mareson, in destra, i torrenti Duran, Malisia e Pramper.

Oltre che uno strozzatura in senso planimetrico, la suddetta sezione rappresenta inol-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1975

tre un punto fisso nel profilo dell'asta principale del bacino imbrifero, una soglia che lo divide nettamente in due parti: a monte una piana alluvionale, a valle una gola di erosione.

Tale morfologia, dovuta alle diverse caratteristiche geologiche dei terreni, ha anche determinato la distribuzione degli insediamenti umani, i quali sono limitati all'alto bacino, mentre a valle di San Giovanni, e quasi fino allo sfocio in Piave, non esiste alcun nucleo abitato.

Accanto alla situazione morfologica e geologica, devono aversi presenti le caratteristiche idrologiche del bacino il quale, all'altitudine di metri 800 (ponte di San Giovanni) ha una superficie contribuyente di chilometri quadrati 151, pari approssimativamente ai due terzi di quella complessiva.

Uno dei punti di massima precipitazione è localizzato nel tratto terminale dell'affluente di sinistra Mareson e quindi subito a monte del ponte San Giovanni.

Dalle caratteristiche naturali (morfologiche, geologiche e idrologiche) del bacino, si è dedotto il comportamento del sistema in caso di precipitazioni eccezionali che interessano tutto il bacino.

L'onda di piena delle valli minori confluisce nella conca di Forno di Zoldo in tempi sostanzialmente non sfasati.

Proprio nella conca il profilo dell'asta principale subisce una sensibile riduzione di pendenza e l'alveo denuncia una marcatisima strozzatura al termine della zona di confluenza.

Nel punto più stretto dell'imbuto perviene, con andamento normale all'asta del Maè, il Mareson, il cui bacino di competenza è caratterizzato dalla eccezionale altezza di precipitazione.

I tre fattori elencati concorrono a determinare una energica azione di rallentamento dei deflussi nell'asta principale ed a favorire il deposito dei materiali in sospensione.

Fra le cause artificiali del dissesto idraulico del bacino imbrifero sono state evidenziate due componenti: la prima, costituita dagli insediamenti umani, effettuati sia nella piana di Forno di Zoldo, che alla confluenza delle valli laterali, determinanti, con la costruzione di fabbricati e la realizzazione di vie di comunicazione, un restringimento dell'area di divagazione delle piene; la seconda, avente effetto preponderante, rappresentata dal serbatoio idroelettrico di Pontesei, con ra-

dice a circa due chilometri dall'abitato di Forno di Zoldo, il quale, causando un rigurgito a monte, dà luogo ad un vero e proprio bacino di decantazione dei deflussi e, con le sottostanti opere di sbarramento, impedisce lo smaltimento a valle dei materiali solidi trasportati.

Così accertate le cause del fenomeno alluvionale, si definivano le linee essenziali degli interventi per la soluzione dei problemi, imperniata in una generale sistemazione idraulico-forestale delle aste del Maè ed affluenti, nella ricostituzione della continuità del torrente stesso, già interrotta dall'intervento dell'uomo a seguito della costruzione degli impianti idroelettrici e l'adattamento a tal fine delle opere di sbarramento poste alla sezione di Pontesei.

Al raggiungimento dell'auspicata sistemazione idraulico-forestale erano ritenuti idonei tanto gli interventi già eseguiti dall'ufficio del genio civile e dall'ispettorato ripartimentale delle foreste, consistenti in opere idrauliche destinate a contenere la erosione delle sponde dei corsi d'acqua ed a favorire lo sghiaimento degli alvei, quanto il piano di lavoro allora predisposto dallo stesso ispettorato, nella prospettiva di eventuali ulteriori interventi finanziari in continuazione di quelli determinati con la legge 27 luglio 1967, n. 632.

Quanto all'adattamento delle opere di sbarramento, idroelettrico a nuove funzioni idrauliche, si riteneva di mantenere l'invaso del serbatoio di Pontesei alla quota ottimale di metri 775,60, tale da evitare tanto azioni di rigurgito a monte in caso di piena, quanto di erosione al piede della frana di Fagarè, caduta nel 1959 in sponda sinistra del serbatoio.

Al fine di garantire il mantenimento della quota suddetta, le opere di scarico del serbatoio, predisposto per un vaso massimo a quota metri 800, si sarebbero dovute adattare opportunamente.

L'ENEL, invitato a studiare le soluzioni adeguate, presentava un progetto in data 27 agosto 1969, comprendente quattro proposte di intervento per la limitazione dell'invaso nel serbatoio.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, al cui esame è stato sottoposto l'elaborato, con voto 16 dicembre 1971, n. 2301/70, ha ritenuto meritevole di approvazione la soluzione che propone di far defluire la totalità delle portate di massima piena attraverso una galleria di sorpasso con imbocco costituito da

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1975

una soglia fissa a quota metri 775, posta pressoché all'incile del serbatoio stesso, in destra Maè, subito a monte del ponte di San Giovanni, la quale convoglierà fin oltre lo sbarramento le portate di piena di arrivo.

Nell'approvare tale proposte il Consiglio superiore dei lavori pubblici formulava alcune prescrizioni e raccomandazioni che venivano tempestivamente rese note all'ENEL affinché ne tenesse conto nell'elaborare i richiesti studi esecutivi dell'opera.

L'ENEL eccipi che non competesse all'ente stesso la relativa spesa, che era da addebitare, invece, allo Stato e, in conseguenza, impugnò il provvedimento ministeriale con il quale l'ENEL era stato invitato ad eseguire le opere suggerite dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La questione, portata dinanzi al tribunale superiore delle acque, non è stata ancora definita.

*Il Ministro: BUCALOSSI.*

**CITTADINI E ASSANTE.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che le ditte appaltatrici della FIAT di Cassino assumono disoccupati e studenti a mezzo di privati intermediari per poter, come in effetti scandalosamente fanno, farli lavorare senza il versamento di contributi assicurativi e previdenziali e ad una paga molto inferiore ai minimi previsti dai contratti;

che inoltre il lavoro viene svolto senza le misure di sicurezza previste dalla legge con grave pericolo e con tragiche conseguenze, come di recente si è verificato con la morte di un lavoratore caduto da una impalcatura;

che tutto ciò avviene con la connivenza della direzione dello stabilimento FIAT che impedisce anche qualsiasi controllo.

Quali provvedimenti di loro specifica competenza intendano, con la più immediata urgenza, adottare per impedire il prolungarsi di una tale intollerabile situazione e per colpire i responsabili. (4-11290)

**RISPOSTA.** — L'ispettorato del lavoro di Frosinone ha svolto tempestivamente una accurata inchiesta in ordine all'infortunio occorso il 28 agosto 1974 a due lavoratori — uno dei quali, poi, deceduto, — dipendenti da azienda sub-appaltatrice di lavori della FIAT di Piedimonte San Germano.

In tale occasione si è rilevato che l'azienda suddetta:

svolgeva attività in violazione alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

l'infortunio si era verificato per l'omessa adozione delle previste misure prevenzionistiche;

alcuni lavoratori, tra i quali i due infortunati, erano stati assunti in violazione alla legge sul collocamento.

Per le infrazioni surriferite sono stati redatti verbali di contravvenzione e rapporti giudiziari, trasmessi senza ritardo alla competente autorità giudiziaria.

Si informa, altresì, che pur in presenza della persistente grave carenza di personale ispettivo, soprattutto tecnico, che non ha finora consentito una organica, sistematica programmata attività ispettiva, è stata disposta ed è in corso di svolgimento una particolare vigilanza nei confronti delle diverse aziende appaltatrici di lavori della FIAT con l'impiego di alcune unità ispettive temporaneamente distaccati da altri ispettorati della regione.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.*

**D'AURIA E CONTE.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritengono doveroso intervenire nei confronti della GESCAL e dell'IACP di Napoli, in merito alle strane vicende del fabbricato sito in via Padre M. Vergara, isolato 4, Frattamaggiore (Napoli) a salvaguardia dei lesi interessi dei 14 lavoratori assegnatari che, da anni, non riescono ad accedere alla proprietà dell'abitazione a causa del fatto che, fino ad oggi, non riescono a concludere il richiesto riscatto.

E da tener presente:

che l'isolato fa parte di un complesso costruito dall'ex INA-Casa i cui alloggi sono stati assegnati fin dal giugno 1954;

che più volte gli assegnatari sono stati chiamati innanzi al notaio Linarez per stipulare l'atto e, sempre, si è dovuto rimandare a causa di pretese difficoltà burocratiche ed errori dell'amministrazione nella impostazione delle piante catastali;

che altri isolati, facenti parte dello stesso complesso, sono già stati dati a riscatto agli originali assegnatari;

che la gran parte di essi, attualmente, sono pensionati per cui le quote di riscatto

peseranno più pesantemente sui magri bilanci familiari;

che già gran danno deriva agli interessati a causa del ritardato riscatto per l'aumento delle aliquote. (4-67240)

**RISPOSTA.** — Il comitato istituito con legge 19 gennaio 1974, n. 9, della Gestione case per lavoratori, ha fatto presente che a, seguito di attento riesame della documentazione relativa agli alloggi ex INA-Casa in Frattamaggiore (Napoli), via Padre M. Vergara, isolato 4, si è potuto accertare, senza ombra di dubbio, che i contratti di compravendita non contengono omissioni o inesattezze né per quanto concerne la planimetria, né per quanto attiene alle carature degli alloggi.

Non sussiste, quindi, per quanto riguarda la suddetta gestione, nessuna difficoltà per la stipulazione degli atti, ove già non avvenuta, da parte del notaio a suo tempo incaricato.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* TOROS.

**DI PUCCIO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dell'ultimo atto antidemocratico compiuto dal presidente del CISO e consigliere dell'ANAP, monsignor Benatti, il quale ha espulso, senza un motivo plausibile e senza interpellare il consiglio di disciplina, un rappresentante degli allievi del centro ANAP di Calambrone (Pisa), democraticamente eletto in ottemperanza al contratto nazionale di categoria;

se non crede che atti del genere non siano diretti anche contro la democratizzazione dell'ente di cui la nomina dell'attuale presidenza è certamente un atto che persegue questo obiettivo;

se ritiene compatibile la presenza nel consiglio d'amministrazione e di quello generale dell'ANAP di membri sottoposti a procedimento penale;

quali provvedimenti intenda adottare per eliminare ogni ostacolo alla democratizzazione dell'ANAP. (4-11511)

**RISPOSTA.** — I dirigenti del centro di addestramento professionale ANAP di Calambrone (Pisa) hanno dichiarato che il provvedimento di espulsione dell'allievo Valanzano Giuseppe è stato adottato, su ordine del Presidente del CISO, per contegno scorretto nei confronti di un superiore.

Dagli accertamenti effettuati dal competente ispettorato del lavoro è risultato che l'allontanamento del Valanzano è stato attuato senza tener conto di quanto stabilito nell'articolo 3 del verbale d'accordo firmato dai rappresentanti della direzione locale CISO e ANAP e dagli esponenti sindacali del predetto centro.

Tuttavia, a seguito dell'intervento del presidente dell'ANAP, l'allievo di che trattasi, che per altro non era mai stato allontanato dalle lezioni, è stato ufficialmente riammesso alla frequenza dei corsi a partire dal 30 ottobre 1974.

La direzione dell'ANAP ha inoltre provveduto ad alloggiare il predetto allievo presso una pensione privata, dato che il CISO non ha revocato il provvedimento di espulsione.

Per quanto concerne la costituzione del consiglio di amministrazione dell'ANAP si precisa che, in base allo statuto dell'associazione, il ministro del lavoro ha solo la facoltà di scelta per la nomina del presidente nell'ambito di una terna di nominativi designati dal consiglio generale dell'associazione stessa, nei cui confronti sono da escludere interventi della pubblica amministrazione in quanto trattasi di associazione di diritto privato giuridicamente riconosciuto ai sensi dell'articolo 12 del codice civile.

In merito alla vicenda penale iniziata dalla procura della Repubblica di Milano in relazione a presunte irregolarità di gestione, si fa presente che il Ministero del lavoro ha tempestivamente promosso una rigorosa inchiesta i cui atti sono stati trasmessi al competente magistrato.

*Il Ministro:* TOROS.

**FLAMIGNI.** — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza del disagio in cui sono venuti a trovarsi i consorzi provinciali anti-tubercolari a causa della decisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottata il 13 ottobre 1973, di approvare la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL che eleva, con effetto retroattivo, da lire 70.000 a lire 159.000 annue il premio di assicurazione obbligatoria ai medici dei consorzi per ogni tubo radiogeno degli apparecchi diagnostici in dotazione;

se siano a conoscenza che il consorzio provinciale di Forlì ha dovuto pagare all'INAIL lire 11.826.855 con grave pregiudizio alla realizzazione del proprio programma di

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1975

attività sociale, dato che tale spesa non era prevista a bilancio; per sapere se ritengano necessario intervenire per rivedere il metodo di computo proporzionato al rischio effettivo, e non invece al numero di apparecchiature esistenti, in considerazione anche del fatto che, nella maggior parte dei casi, gli apparecchi per radiografie vengono usati dai tecnici di radiologia medica e solo la lettura del materiale viene eseguita dal medico;

per sapere infine quali iniziative intendano prendere per una adeguata ristrutturazione dei consorzi provinciali antitubercolari, sia in rapporto ai nuovi compiti delle regioni in questo settore, sia per eliminare i notevoli sprechi di danaro e il sovrapporsi dell'intervento di altri enti. (4-10720)

**RISPOSTA.** — I criteri e le procedure per la determinazione dei premi destinati a finanziare l'onere dell'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive sono disciplinati, come è noto, dalla legge 30 gennaio 1968, n. 47, che prevede espressamente (articolo 1, secondo comma): « L'onere dell'assicurazione è a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti o di sostanze radioattive in uso ed è determinato in relazione al tipo di apparecchi ed al consumo delle sostanze medesime ».

La stessa disposizione (articolo 1, terzo comma) fissa — con decorrenza dal 1° gennaio 1967 — l'ammontare dei premi in misura differenziata a seconda del tipo di apparecchio radiologico considerato distinguendo due classi di apparecchi (destinati alla diagnostica o destinati alla terapia) e, all'interno di ciascuna classe, distinguendo ulteriormente gli apparecchi stessi in base alla loro installazione: 1) ospedali, cliniche ed istituti universitari, istituti ed enti di previdenza, assistenza e prevenzione; 2) studi privati di radiologia; 3) studi privati non specificamente di radiologia.

I criteri seguiti dal legislatore si fondano, in sostanza, su due elementi:

1) il riferimento al « possesso » dell'apparecchio radiologico ritenuto unico elemento oggettivo e di sicuro accertamento dell'esistenza di rischio « radiologico »;

2) l'esistenza di una diversa rischiosità degli apparecchi (e, quindi, l'esigenza di una diversa valutazione assicurativa) legata alle differenti modalità di uso degli apparecchi in questione, a seconda della loro destinazione, desunta dal tipo di installazione (apparecchi,

cioè, destinati ad operare sistematicamente nei confronti di masse o di grandi gruppi di soggetti, come è il caso delle installazioni ospedaliere o para-ospedaliere; apparecchi, invece, destinati ad operare nei confronti di gruppi meno numerosi).

Sotto il profilo dei criteri applicati, è indubitabile che i consorzi antitubercolari rientrano nella 1ª classe di installazioni (ospedaliere e para-ospedaliere).

Per quanto attiene alle procedure di determinazione ed applicazione del premio, la legge n. 47 del 1968 già citata prevede (articolo 1, terzo comma) che i premi siano « suscettibili di modifica ogni due anni, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, tenuto conto delle risultanze della gestione ».

In conformità, appunto, a tale disposizione, è stato emanato il decreto ministeriale 13 ottobre 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 1973) con il quale sono state apportate alla tariffa già allegata alla legge n. 47 del 1968 le variazioni rese necessarie da un complesso di elementi che avevano influito negativamente sull'equilibrio della gestione negli anni successivi al 1968 e in particolare:

1) dall'elevazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi come base agli effetti della rivalutazione triennale delle rendite (da lire 3.000.000 a lire 4.200.000);

2) dall'ampliamento del numero dei titolari delle prestazioni;

3) dalle variazioni riscontrate tra il numero degli apparecchi censiti e quello precedentemente previsto.

Si ritiene che i criteri, cui a suo tempo si ispirò il legislatore per l'assicurazione di che trattasi, furono dettati dai peculiari aspetti propri dell'assicurazione stessa, primo fra tutti l'impossibilità obiettiva di reperire l'elemento retributivo dei medici. La loro professione inoltre è tale da farli considerare una categoria di assicurati del tutto fuori dal comune e da non consentire una anche approssimata previsione circa l'esistenza e la consistenza del rischio.

Tutto ciò costrinse a far riferimento non all'effettiva — d'altra parte ben difficilmente rilevabile — adibizione ad attività radiogena, bensì ad una presunta rischiosità insita negli apparecchi in stretta connessione al loro tipo ed al luogo di installazione. Tale scelta non poteva non portare alla fissazione di valori medi che, proprio in quanto tali, non possono rappresentare la reale situazione di rischiosità, discostandosi da questa per difetto

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1975

o per eccesso: applicazione questa, del resto, del principio di mutualità.

Per quanto concerne l'ultima parte dell'interrogazione si fa presente che le funzioni statali di vigilanza e di profilassi sui concorsi antitubercolari sono state trasferite alle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.*

**FRACANZANI.** — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti ed iniziative adeguate intendano con tutta urgenza adottare per garantire agli assistiti ENPAS delle province di Bolzano, Piacenza, Ravenna, Venezia, Vicenza, e delle città di Ancona, Ferrara, Udine e Verona, l'assistenza diretta medico-generica.

Infatti nelle succitate province e città a tutt'oggi non è stata attuata l'assistenza diretta medico-generica per l'inconcepibile opposizione dei locali ordini dei medici, malgrado le prescrizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1053 (che ha riconosciuto con decorrenza 1° luglio 1972 alle categorie statali: lavoratori in servizio, pensionati e relativi familiari) il diritto all'assistenza malattia in forma « diretta » in alternativa al tradizionale sistema « indiretto » cosiddetto « a rimborso », malgrado ancora la convenzione nazionale 16 novembre 1972 tra l'ENPAS e la FNOM per la assistenza diretta medico-generica ambulatoriale e domiciliare in esecuzione alla predetta legge, e ancora malgrado l'accordo aggiuntivo intervenuto fra l'ENPAS e la FNOM concluso con la mediazione del ministro del lavoro e della previdenza sociale nel marzo 1974, malgrado infine quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 8 della recente legge n. 386 del 17 agosto 1974.

Le inique conseguenze per gli statali residenti nelle citate località sono evidentemente molto pesanti. Si ha inoltre un trattamento sperequativo per i medesimi rispetto agli appartenenti alla stessa categoria residenti nelle altre province.

(4-11200)

**RISPOSTA.** — Va osservato, in via preliminare, che, in attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, riguardante il diritto agli assistiti dall'ENPAS all'assistenza sanitaria diretta opzionale — stipulati con la Federazione nazionale ordini dei medici la convenzione del 16 novembre 1972 ed i successivi accordi

del 6 febbraio e del 14 marzo 1974 — la nuova forma assistenziale è ad oggi operante nella maggior parte delle province del territorio nazionale. Restano tuttavia scoperte di assistenza diretta opzionale e continuano perciò ad applicare il regime preopzionale — nonostante l'impegno di questo Ministero e l'azione svolta dall'ente nei confronti della Federazione nazionale ordini dei medici — le province di Bolzano, Piacenza, Ravenna e Vicenza i cui Ordini dei medici non hanno voluto aderire né alla convenzione nazionale del 16 novembre 1972 né ai successivi accordi sopra menzionati, i quali prevedevano tra l'altro, in alternativa con il sistema del « ciclo di malattia » la possibilità di attuare quello del così detto « ciclo di fiducia », mediante compenso ai medici convenzionati a notula o a quota capitaria.

Oltre le quattro province anzidette restano scoperti di assistenza diretta alcuni centri — sprovvisti di medici convenzionati — delle province di Ancona (il capoluogo ed altro comune), Ferrara (il capoluogo), Udine (il capoluogo ed altri 62 comuni), Verona (il capoluogo ed altri 30 comuni).

Per quanto riguarda la provincia di Venezia, invece, la nuova forma assistenziale sarà applicata con decorrenza 1° gennaio 1975 fuorché in sette piccoli comuni dove, per mancanza di medici convenzionati, sarà in vigore soltanto la forma assistenziale indiretta.

Nonostante tali « scoperture », l'ENPAS ha voluto, a dimostrazione della sua piena disponibilità, attuare egualmente la nuova forma assistenziale diretta e continua ad adoperarsi al fine di estendere la « diretta » stessa all'interno territorio delle province in questione, mediante la pronta accettazione delle domande che siano avanzate, anche fuori dei termini prestabiliti, da parte di professionisti esercenti nei centri di che trattasi.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.*

**FRASCA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se siano allo studio dei provvedimenti atti a riconoscere il periodo di iscrizione e di contribuzione a qualsiasi cassa nazionale di previdenza e di assistenza per i liberi professionisti (avvocati, ingegneri, farmacisti, ecc.) che, divenuti dipendenti statali di ruolo ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, saranno cancellati dalle rispettive cas-

se nazionali di previdenza di appartenenza, in modo che ogni periodo d'iscrizione e di contribuzione se non coincidente col periodo di servizio statale di ruolo o non di ruolo, sia utile e ricongiungibile al periodo di servizio prestato da tali professionisti alle dipendenze dello Stato per il raggiungimento del trattamento ordinario di quiescenza a carico dello Stato.

Se ravveda, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito e se non sia giusto che il periodo d'iscrizione e di contribuzione alle casse nazionali di previdenza per i liberi professionisti sia giuridicamente riconosciuto (magari con eventuali versamenti di contributi personali aggiuntivi a carico degli interessati stessi) come utile al fine del raggiungimento della pensione statale, perché si tratta, comunque, di lavoro — anche se autonomamente prestata da tali liberi professionisti divenuti, ora, anche dipendenti statali di ruolo nella scuola secondaria — dal quale doveva derivare per legge un trattamento ordinario di quiescenza. (4-12352)

RISPOSTA. — Il problema della valutabilità ai fini del trattamento ordinario di quiescenza dei dipendenti statali dei periodi coperti da assicurazione obbligatoria presso le casse che gestiscono la previdenza dei liberi professionisti sarà esaminato nel più ampio contesto delle iniziative intese alla totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione alle diverse forme di previdenza obbligatoria, i cui molteplici aspetti sono già allo studio di questo Ministero.

*Il Ministro: TOROS.*

GIOVANARDI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere:

atteso che a Zola Predosa (Bologna) i lavoratori della Montaguti società per azioni lottano da più di due mesi contro i piani di ristrutturazione dell'Amplagas (gruppo multinazionale che possiede fabbriche in varie regioni);

che tale gruppo ha deciso di licenziare metà del personale dello stabilimento di Zola che dovrà divenire solo un reparto di produzione di semilavorati;

che tale ridimensionamento costituisce un pericolo rilevante per la zona in quanto numerose famiglie si troveranno senza fonte di sostentamento e commercianti, esercenti,

fornitori di servizi subiranno il contraccolpo di questa situazione;

che in questo particolare momento provvedimenti del genere favoriscono la recessione e aumentano ulteriormente lo stato di disagio delle classi meno abbienti —

quali provvedimenti intendano adottare per garantire il posto di lavoro ai 170 dipendenti della Montaguti e per far sì che i piani di ristrutturazione dell'Amplagas non abbiano a generare ulteriori disagi per i dipendenti. (4-12521)

RISPOSTA. — La situazione determinatasi a seguito della messa in liquidazione della società Montaguti è stata oggetto di numerosi incontri svoltisi presso l'ufficio provinciale del lavoro di Bologna tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori ed i responsabili aziendali della predetta società e della Amplagas.

La vertenza si è conclusa il 13 febbraio 1975 con la sottoscrizione di un accordo che prevede l'acquisto degli immobili ed impianti della Montaguti da parte della società Carri la quale ha assunto l'impegno della graduale assunzione di tutte le maestranze già in forza nello stabilimento rilevato e della corresponsione alle stesse del trattamento economico goduto.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.*

GIOVANNINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali denunce per danni di guerra subiti dai beni degli enti locali della provincia di Firenze risultano tuttora pendenti ed insodisfatte presso l'ufficio del genio civile di Firenze. (4-01751)

RISPOSTA. — La sola opera di proprietà di enti locali per la quale si debba ancora intervenire in provincia di Firenze per la riparazione dei danni di guerra è il completamento del Ponte alla Vittoria sito nel capoluogo.

La spesa occorrente in lire 217 milioni si riferisce ai lavori di rivestimento del manufatto, essendo stato il medesimo ricostruito nell'immediato dopoguerra.

Per gli esigui stanziamenti disposti annualmente in bilancio, non è stato finora possibile intervenire per il completamento dell'opera suddetta.

*Il Ministro: BUCALOSSI.*



GIOVANNINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — nella sua qualità di presidente del consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma delle strade (ANAS), ed in relazione alla pratica di Lardino Antonietta nata Mele, residente a Prato in via Carraia n. 37, concernente il risarcimento di danni a favore della stessa da parte dell'ANAS a seguito della morte del marito Lardino Carmine, già titolare del certificato d'iscrizione n. 3.697.620 (vitalizio di Stato/ANAS, decreto ministeriale 13 aprile 1968, n. 5528-bis), nonché a seguito delle lettere in data 22 novembre 1970 e 16 aprile 1971 alla direzione generale dell'ANAS e in data 7 ottobre 1971 al ministro dei lavori pubblici, inviate dall'interrogante e rimaste prive di riscontro — in quale stato di trattazione trovasi la pratica suddetta.

L'interessata — la quale asserisce di non aver mai avuto notizie alla distanza di anni — versa in condizioni di bisogno economico. (4-04436)

RISPOSTA. — Al riguardo è opportuno ricordare le circostanze in cui si è verificato l'evento luttuoso.

Il giorno 1° ottobre 1964, il motocarro tipo Aermacchi targato Potenza 11624, di proprietà dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) condotto dal cantoniere scelto Cioffi Raffaele, mentre si recava sul posto di lavoro, al chilometro 132+500 della statale n. 103, con un carico di vernice e con a bordo il capo cantoniere Darretta Giovanni, il cantoniere Iannicelli Francesco e gli operai Permanenti Lardino Carmine e Cirillo Salvatore, alla progressiva chilometrica 131+884 usciva dalla sede stradale ribaltandosi nella sottostante scarpata.

Nell'incidente, l'operaio Lardino decedeva, mentre gli altri occupanti rimanevano lievemente infortunati.

A seguito del sinistro veniva instaurato procedimento penale a carico del Cioffi, che si concludeva con l'assoluzione per insufficienza di prove con sentenza pronunciata in data 8 febbraio 1967 dal tribunale di Matera e passata in giudicato.

Alla vedova dell'operaio Lardino signora Maria Antonia Mele è stata liquidata dall'ANAS la pensione privilegiata con decreto ministeriale n. 5528-bis del 13 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1968, registro n. 654, foglio 32.

In data 24 gennaio 1967, la signora Mele inviò all'ANAS una istanza risarcitoria, nella misura di lire 1.200.000 per i danni derivati

dall'incidente, in cui era rimasto vittima il marito.

Tale istanza non poteva trovare accoglimento prima che si concludesse il processo penale che si stava celebrando a carico del Cioffi, ritenuto responsabile del sinistro.

Non essendo poi intervenuti atti interruttivi dei termini prescrizionali, è venuta meno la possibilità ai sensi dell'articolo 2947 del codice civile, di dar corso all'originaria istanza della vedova.

Tenuto conto, per altro, delle condizioni segnalate dall'interrogante ho disposto, eccezionalmente, l'assegnazione a favore della vedova da parte della direzione generale dell'ANAS di un sussidio nella misura di lire 300 mila, non potendosi promuovere diverso provvedimento.

*Il Ministro:* BUCALOSSÌ.

GIRARDIN. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione venutasi a creare alla CELTE (azienda che opera negli appalti della SIP con cantieri in provincia di Padova, fra cui Limena, Este e Cittadella) a seguito della lettera di sospensione a tempo indeterminato inviata dall'azienda a 56 dipendenti.

Trattandosi di una ditta che opera su appalti di una azienda a partecipazioni statali, l'interrogante chiede ai ministri quali iniziative abbiano preso o intendano con urgenza prendere per evitare che i lavoratori interessati dipendenti della CELTE abbiano a subire conseguenze che intaccano direttamente il diritto al lavoro e all'occupazione e se ritengano opportuno l'eliminazione degli appalti con l'assunzione in gestione diretta dei servizi DTE e DTI da parte della SIP.

(4-11357)

RISPOSTA. — La ditta CELTE, che opera in provincia di Padova con l'impiego di oltre 200 dipendenti, ha fatto più volte ricorso dal mese di agosto 1974 in poi all'intervento della Cassa integrazione guadagni per un numero di dipendenti sospesi o occupati ad orario ridotto, variabile di settimana in settimana.

La questione ha formato oggetto di trattativa sindacale conclusasi con una intesa verbale per la rotazione dei lavoratori ad orario ridotto a favore dei quali è stata concordato un intervento monetario da parte della azienda al fine di limitare al minimo, per i

lavoratori interessati, le relative conseguenze negative.

Per quanto concerne l'assunzione in gestione diretta dei servizi DTE e DTI da parte della SIP, il Ministero delle partecipazioni statali ha fatto presente che il ciclo produttivo di quest'ultima società si estrinseca nel solo esercizio del servizio telefonico, per la cui realizzazione è stata costituita e viene mantenuta una adeguata organizzazione di mezzi e di uomini. Per la predisposizione e l'installazione degli impianti è necessario invece un ben diverso tipo di organizzazione che si ritrova appunto presso le imprese installatrici specializzate, la cui attività non solo è sostanzialmente diversa da quella della concessionaria telefonica, ma viene svolta simultaneamente oltre che su commessa di altre aziende ed enti che gestiscono servizi pubblici (telegrafico, elettrico, ferroviario, tramviario, d'illuminazione pubblica, ecc.) anche per altre imprese operanti in una vasta gamma di settori dell'attività produttiva.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.*

**IANNIELLO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga disporre una formale inchiesta sui criteri seguiti dagli ospedali riuniti di Napoli per le assunzioni del personale.

In particolare l'interrogante chiede di sapere se risponda a verità la notizia secondo la quale si sarebbero verificate e si verificherebbero tuttora delle irregolarità nello svolgimento dei concorsi allo scopo di favorire i raccomandati di ferro ed i protetti dei grossi personaggi della politica napoletana.

Se risponda al vero che sarebbero state effettuate centinaia di assunzioni col metodo della spartizione tra i gruppi politici e la sottoripartizione tra i diversi « potenti » del partito socialista, e della democrazia cristiana locale, in aperta violazione delle vigenti disposizioni di legge sul collocamento della manodopera e dello statuto dei lavoratori.

Se vi siano stati eventualmente casi di corruzione in occasione della scelta del personale da assumere specie nelle assunzioni per chiamata diretta.

Se, infine, risultino interamente coperte e con quali criteri siano state coperte le aliquote dei posti riservati alle categorie privilegiate (invalidi, profughi, sordomuti, ecc.) previste dalla legge n. 482.

La richiesta tende a ristabilire soprattutto la verità dei fatti ed a fugare ogni erroneo

sospetto ed intenzionale travisamento dei fatti, in difesa del prestigio del più grosso ente ospedaliero napoletano e dell'operato dei suoi amministratori. (4-11408)

**RISPOSTA.** — Premesso che le vigenti disposizioni in materia di collocamento non consentono allo scrivente alcun controllo nei confronti degli enti pubblici, si informa che dagli accertamenti svolti dal competente ispettorato del lavoro è risultato che gli ospedali riuniti di Napoli, a decorrere dal marzo 1971, epoca dell'insediamento dell'attuale amministrazione, hanno operato le assunzioni del personale sempre nel rispetto delle procedure previste dalla legge: concorsi pubblici, avvisi pubblici e chiamata diretta attraverso selezioni.

Le operazioni relative a dette procedure sono state effettuate da commissioni presiedute da funzionari esterni, commissioni alle quali hanno partecipato le rappresentanze sindacali, mediche e non mediche e, per il personale medico, anche i rappresentanti del consiglio sanitario centrale.

Le assunzioni per chiamata diretta sono state operate soltanto per il personale dell'ex casa di cura Villa Caputi, limitatamente ai dipendenti con qualifica di ausiliari ed operai comuni per altro già assunti su deliberazione della giunta regionale in via straordinaria, e per quello della ditta Giandonato, assunto in ruolo con la qualifica di ausiliario e utilizzato nei servizi di pulizia e rimozione rifiuti presso l'ente con la conseguenza immediata della cessazione del relativo appalto.

Dette assunzioni, avvenute a seguito di delibere dell'Ente ospedaliero generale regionale, sono state decise anche in seguito allo accordo sottoscritto in data 8 agosto 1974 con le organizzazioni sindacali in considerazione della disponibilità di posti esistente nella pianta organica.

Relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie, si informa che l'ente suddetto risulta inadempiente all'obbligo imposto dall'articolo 22, comma 2°, della citata legge sin dal gennaio 1971.

In relazione a tale situazione, l'ufficio provinciale del lavoro di Napoli ha segnalato all'ente e all'organo di controllo competente — all'epoca, medico provinciale — che risultavano scoperte le aliquote di posti riservati alle categorie privilegiate, invitando per altro quest'ultimo a non rendere esecutive le de-

liberazioni di assunzioni di personale sino a quando non fossero stati adempiuti i prescritti obblighi di legge.

Considerato che le ripetute pressioni successivamente esercitate dal predetto ufficio provinciale del lavoro, sia presso l'ente interessato che presso l'organo di controllo (medico provinciale e comitato regionale di controllo), non hanno dato esito positivo, questo Ministero ha recentemente interessato la presidenza del Consiglio dei ministri per gli interventi di competenza.

*Il Ministro:* TOROS.

LIGORI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese provvede alla distribuzione della acqua mediante contratti che prevedono la norma del cosiddetto « minimo impegnativo » senza procedere ad alcun conguaglio a fine d'anno, come sarebbe logico.

Se ritenga tale norma, oltre che vessatoria nei riguardi di migliaia di utenti perché di fatto consente all'ente di realizzare indebiti guadagni per quantitativi d'acqua non erogati, illegittima dal punto di vista giuridico e tale comunque da richiedere un suo tempestivo ed opportuno intervento perché l'abuso venga quanto prima a cessare.

(4-11672)

RISPOSTA. — La distribuzione dell'acqua agli utenti da parte dell'Ente autonomo acquedotto pugliese è disciplinata dal regolamento del 17 maggio 1927. Tale regolamento è stato approvato da questo Ministero dopo aver sentito i competenti organi consultivi, così come ha approvato le modifiche intervenute successivamente.

L'articolo 72 dell'anzidetto regolamento stabilisce che « la quantità trimestrale d'acqua consumata in meno di quella stabilita nella polizza di abbonamento, non può mai essere compensata con quella consumata in più sugli altri trimestri ».

Ciò premesso, appare evidente che nessuna azione arbitraria e vessatoria possa addebitarsi all'EAAP né, d'altra parte, la clausola contestata sembra possa riconoscersi come illegittima in quanto è ovvio che il bilancio dell'azienda debba fare assegnamento su degli introiti certi sui quali basare i suoi programmi di interventi ed affrontare le spese di funzionamento, che, altrimenti, reste-

rebbero subordinati ad entrate aleatorie e non preventivamente computabili con esattezza, quali quelle derivanti da eccedenze di consumi.

*Il Ministro:* BUCALOSSÌ.

LUCCHESI. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e dei lavori pubblici.* — Per sapere se si ritenga opportuno intervenire per coordinare ed armonizzare le diverse iniziative sorte in Toscana, con studi e prese di posizione contraddittorie, in merito al progettato nuovo valico appenninico autostradale sulla direttrice nord-sud.

Una di queste iniziative fa capo agli enti locali ed economici della Toscana litoranea, in accordo con quelli dell'Emilia occidentale (in merito esiste da molti anni un loro consorzio) e prevede il valico sulla vecchia direttrice della strada del Brennero e cioè da Modena a Livorno attraverso la provincia di Lucca; l'altra invece, sorta in questi ultimi tempi e sostenuta dagli enti delle province di Firenze e Pistoia, prevede tale valico tra le province di Modena e della stessa Pistoia.

A parte il fatto che quest'ultima iniziativa è nata solo da poco mentre l'altra risponde ad un'esigenza sostenuta da decenni, salta subito agli occhi, anche di un profano, la quasi inutilità di quest'ultimo valico quasi adiacente a quello dell'outosole, mentre l'altro viene a trovarsi a quasi identica distanza dell'autosole ad est e quello della Cisa ad ovest e, confluendo perpendicolarmente sulla progettata autostrada Livorno-Civitavecchia-Roma, costituirebbe sul serio quella seconda arteria nord-sud per alleggerire l'autosole giunta ormai al punto di saturazione.

Comunque, essendo quella autostradale una materia di competenza statale, l'interrogante chiede che sull'argomento sia deciso un chiaro e preciso orientamento da parte degli organi centrali, in modo da convogliare volontà, energie e risorse verso la soluzione più logica e sia evitata questa specie di nuova guerra guelfo-ghibellina tra le due Toscanе: quella interna e quella litoranea. (4-00948)

RISPOSTA. — L'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, ha sospeso il rilascio di concessioni per la costruzione di nuove autostrade, con decorrenza dalla entrata in vigore della legge stessa e fino all'approvazione del prossimo programma economico nazionale.

Per quanto riguarda, pertanto, il richiesto collegamento autostradale Modena-Lucca-Li-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1975

vorno, per il quale, per altro, non è stata avanzata alcuna richiesta di concessione, si precisa che la sua eventuale realizzazione potrà essere affidata in concessione soltanto dopo l'approvazione del suddetto programma e previo — beninteso — il suo inserimento nel programma stesso.

*Il Ministro dei lavori pubblici:*  
BUCALOSSÌ.

MAGNANI NOYA MARIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione occupazionale nel biellese ove oltre 500 lavoratori risultano definitivamente licenziati ed è in continuo aumento il numero dei lavoratori sospesi da ogni attività e di quelli che prestano la loro opera ad orario fortemente ridotto; attualmente tre fabbriche sono occupate dalle maestranze (ITL di Biella, Filatura Muzio di Lessona, Filatura Baraggia di Cerrione); nei confronti di due ditte (la ITL e la Mongilardi) è stato iniziato procedimento giudiziario per violazione dei diritti dei lavoratori; in particolare alla ITL la situazione si presenta tesa e preoccupante dopo il licenziamento di tutti i dipendenti e il rifiuto da parte padronale delle proposte avanzate dall'ufficio provinciale del lavoro di Vercelli.

Chiede quali concrete iniziative intenda assumere per garantire a tutti i lavoratori biellesi un'occupazione sicura e per far revocare il grave provvedimento adottato, anche in spregio alle norme procedurali di licenziamento, dalla direzione della ITL.

(4-12023)

RISPOSTA. — La situazione occupazionale nel biellese risente in modo particolare della crisi che ha colpito il settore tessile ed ha costretto diverse aziende a dare inizio alla procedura per il licenziamento di dipendenti per riduzioni di personale.

Il problema occupazionale interessa soprattutto le piccole aziende che lavorano per conto terzi e che sono state le prime a risentire della diminuzione della domanda e delle restrizioni creditizie.

Per quanto riguarda in particolare le quattro aziende indicate nell'interrogazione, si informa che, allo stato, le relative situazioni sono le seguenti:

1) ditta ITL di Biella: in data 13 gennaio 1975, è stato sottoscritto tra le parti un verbale che prevede l'impegno dell'azienda di rinviare di tre mesi i licenziamenti;

2) ditta Lanificio Mongilardi: la vertenza è stata composta in data 15 gennaio 1975, con la sottoscrizione di un verbale dal quale risulta, tra l'altro, che l'azienda si è impegnata a versare i contributi volontari, a partire dal termine del periodo di disoccupazione straordinaria e fino al compimento del 55° anno di età, a favore dei quattro lavoratori licenziati prossimi al pensionamento;

3) filatura Muzio di Lessona, che ha sospeso a zero ore i 25 dipendenti a partire dal 1° novembre 1974: la vertenza è stata esaminata nel corso di alcuni incontri presso la sezione zonale del lavoro di Biella, ma con esito negativo;

4) ditta filatura Baraggia di Carlo Fongaro & C. — S.a.S. Masserano: la vertenza è stata discussa presso la sezione zonale del lavoro di Biella nel corso di alcuni incontri, nell'ultimo dei quali, in data 10 dicembre 1974, l'azienda si è impegnata a versare ad ognuno degli operai interessati, un acconto di lire 100 mila sulle spettanze salariali già maturate.

Per queste due ultime ditte sono risultati sinora senza esito i contatti che i relativi responsabili hanno avuto con terzi per la cessione delle aziende.

Si assicura, tuttavia, che la situazione nel biellese è attentamente seguita da questo Ministero attraverso il locale ufficio del lavoro, che non mancherà di svolgere ogni possibile intervento affinché il problema occupazionale nella zona non venga ad assumere dimensioni di drammatica evidenza.

*Il Ministro: TOROS.*

MENICACCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere a cosa abbia giovato la variante assicurata nel 1968 al piano regolatore di Gubbio (Perugia) in località Pontedassi ritenuta indispensabile per la costruzione di uno stabilimento per un calzaturificio capace di dare subito lavoro a 250 operai, secondo le assicurazioni date anche a livello governativo oltre che dai più autorevoli esponenti politici e parlamentari della DC, PSI e PCI in occasione delle elezioni amministrative del comune di Gubbio nel 1968 e se tale complesso industriale sia stato più realizzato. (4-07097)

RISPOSTA. — Premesso che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, l'argomento della presente interrogazione rientra nell'esclusiva

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1975

competenza dell'ente regione, si comunicano le notizie fornite dalla regione Umbria.

La ditta Filippo Cognini presentò in data 30 dicembre 1969 un progetto per l'insediamento di un calzaturificio sull'area dell'ex tabacchificio in località Ponte d'Assi di Gubbio con la previsione dell'assorbimento di « un discreto numero di operai e operaie ».

L'amministrazione comunale di Gubbio, sulla base della richiesta, procedette alla variazione del piano regolatore generale.

Tuttavia, la ditta, pur essendo invitata con nota n. 14722 del 14 luglio 1972 del comune di Gubbio a provvedere alla picchettazione, ai fini dell'eventuale rilascio della licenza edilizia dei corpi di fabbrica ad uso calzaturificio, non ha più manifestato intenzione di aderire all'invito, né ha più fornito notizie in merito.

*Il Ministro:* BUCALOSSÌ.

**MENICHINO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza della grave situazione venutasi a determinare nello stabilimento SNIA Viscosa di Poggio III Armata-Sagrado (Gorizia) in seguito al vessatorio e ricattatorio atteggiamento assunto dalla direzione nei confronti dei dipendenti e al mancato impegno di procedere (nonostante abbia ripetutamente attinto in forme diverse al pubblico danaro) a quel rinnovamento tecnologico indispensabile per garantire l'avvenire dell'azienda e la piena occupazione della manodopera;

2) quali urgenti provvedimenti intenda prendere per far rispettare dalla stessa direzione gli accordi sindacali recentemente sottoscritti — dopo una dura lotta delle maestranze, appoggiata da tutta l'opinione pubblica e dalle sue rappresentanze politiche e sociali — e da essa totalmente disattesi e calpestati, tenendo presente che dal suo atteggiamento irresponsabile possono derivare serie conseguenze non solo per i lavoratori direttamente interessati e per le loro famiglie, ma per tutta l'economia isontina, già duramente provata in conseguenza della crisi più generale in atto nel paese e che in questa provincia si manifesta con la minaccia di chiusura di alcune industrie e con la messa in cassa integrazione di circa 2 mila lavoratori. (4-12232)

**RISPOSTA.** — La situazione di crisi in cui versa lo stabilimento della SNIA-Viscosa di Sagrado va inquadrata nel più ampio con-

testo della crisi nazionale che ha colpito il settore tessile.

Gli spostamenti di alcuni dipendenti, attualmente in Cassa integrazione guadagni in misura media di 24 ore settimanali, operati dalla direzione aziendale all'interno dell'opificio, si sono resi necessari unicamente allo scopo di attuare nella situazione di crisi suaccennata, una più equa distribuzione di lavoro tra i dipendenti.

Per quanto riguarda, invece, i trasferimenti ad altro stabilimento della stessa società, risulta che gli stessi sono stati operati soltanto per soddisfare precedenti richieste di alcuni lavoratori residenti nelle vicinanze di tale stabilimento.

*Il Ministro:* TOROS.

**OLIVI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.*

— Per sapere — premesso che risulta approvato dal consiglio di amministrazione dell'ANAS ed in buona parte in via di realizzazione l'asse superstradale Venezia-Bassano-Trento; che tale asse ha come logico collegamento con Padova la strada statale n. 307 « del Santo » la quale è tuttora incredibilmente angusta con strettoie di tipo medioevale e teatro di numerosissimi incidenti per il densissimo traffico pendolare e di raccordo di vasta zona a nord di Padova; che sulla predetta statale n. 307 sono stati fatti vari tentativi di sistemazione in sede, ma anche per vincoli paesaggistici e per le strutture stesse dell'arteria, non sono consentiti sufficienti adeguamenti *in situ* — quali provvedimenti intenda assumere l'ANAS per collegare, secondo le impellenti esigenze di traffico che evitino gli attuali gravi rischi dell'utente, l'importante centro economico di Padova con la superstrada Trento-Venezia, in armonia con le richieste della provincia e degli enti locali interessati. (4-05912)

**OLIVI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

1) risulta approvato dal consiglio di amministrazione dell'ANAS, ed in buona parte in via di realizzazione, l'asse superstradale Venezia-Bassano-Trento;

2) che tale asse ha come logico collegamento con Padova la strada statale 307 « del Santo » la quale è tuttora incredibilmente angusta con strettoie di tipo medioevale e teatro di numerosissimi incidenti per il densissimo traffico pendolare e di raccordo di vasta zona a nord di Padova;

3) sulla predetta statale 307 sono stati fatti vari tentativi di sistemazione in sede, ma anche per vincoli paesaggistici e le strutture stesse, dell'arteria non sono consentiti sufficienti adeguamenti in sito; — quali provvedimenti intenda assumere l'ANAS per collegare, secondo le impellenti esigenze di traffico che evitino gli attuali gravi rischi dell'utente, l'importante centro economico di Padova con la super strada Trento-Venezia, in armonia con le richieste della provincia e degli enti locali interessati. (4-06056)

OLIVI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*  
— Per sapere — premesso che risulta approvata dal consiglio di amministrazione dell'ANAS ed in buona parte, in via di realizzazione l'asse super-stradale Venezia-Bassano-Trento; che tale asse ha come logico collegamento con Padova la strada statale 307 « del Santo » la quale è tuttora incredibilmente angusta con strettoie di tipo medioevale e teatro di numerosissimi incidenti per il densissimo traffico pendolare e di raccordo di vasta zona a nord di Padova; che sulla predetta statale 307 sono stati fatti vari tentativi di sistemazione in sede, ma anche per vincoli paesaggistici e le strutture stesse dell'arteria non sono consentiti sufficienti adeguamenti in sito — quali provvedimenti intenda assumere l'ANAS per collegare, secondo le impellenti esigenze di traffico che evitino gli attuali gravi rischi dell'utente, l'importante centro economico di Padova con la super-strada Trento-Venezia, in armonia con le richieste della provincia e degli enti locali interessati. (4-06254)

OLIVI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*  
— Per sapere — premesso che la direzione generale dell'ANAS ha dato disposizione al capo compartimento regionale della viabilità del Veneto di predisporre la definitiva progettazione della variante della strada statale 307 tra Reschigliano e Loreggia (Padova) e che il capo compartimento si è rivolto per la opportuna collaborazione tecnica all'amministrazione provinciale di Padova, che si è dichiarata a ciò disposta — quali siano i tempi e i costi previsti dall'ANAS per la redazione del progetto esecutivo, rielaborativo di studi già espletati, attesa l'esigenza, più volte sottolineata a vari livelli, di procedere quanto prima all'esecuzione dei lavori di sistemazione della predetta strada statale divenuta ormai impercorribile senza grave rischio e pregiudizio specie nelle ore di punta di traffico pendolare. (4-08471)

RISPOSTA. — Il collegamento di Padova con l'asse Venezia-Bassano-Trento è considerato con attenzione dall'ANAS, in dipendenza anche dal fatto che la strada statale n. 307 del Santo non risponde più alle attuali esigenze del traffico per le notevoli difficoltà di tracciato che presenta e che non può essere sostanzialmente modificato anche a causa del vincolo paesaggistico cui è sottoposta l'arteria.

Anni fa era stato proposto un progetto da un consorzio di enti locali, il quale, però, prevedeva un tracciato in prossimità di quello attuale e in vicinanza di centri abitati, ma soprattutto non prendeva in sufficiente considerazione il collegamento di Treviso con l'asse Venezia-Bassano; sarebbe, poi, rimasto immutato il rientro in Padova attraverso l'abitato di Castagnara, con due curve secche non adatte a sensibili miglioramenti.

L'ANAS ritiene che il collegamento di Padova vada esaminato in un quadro d'insieme, in modo da realizzare un equilibrio sostanziale dei traffici delle zone di Treviso, del Feltrino e della Valsugana con Padova e con il sud.

Per quanto concerne in particolare il collegamento rapido tra l'asse in parola e Padova, gli organi tecnici competenti dell'azienda hanno allo studio un tracciato ex novo in variante all'attuale strada statale n. 307 che, grosso modo, dovrebbe seguire la direttrice Reschigliano-Loreggia con possibilità di creare bretelle di collegamento con la strada statale n. 307.

Il tracciato, per rispondere agli obiettivi sopraindicati dovrebbe poter raccogliere, coll'innesto all'asse, il traffico delle tre direzioni di Bassano, Montebelluna e Treviso; mentre per l'ingresso in Padova si manifesta più opportuno il rientro in zona industriale. In tal modo sarebbe più agevole raggiungere il centro e le autostrade mediante infrastrutture anche di recente ultimate.

Il progetto di tale ingresso è ancora allo studio da parte della Società per l'autostrada Venezia-Padova.

Il ritardo nell'elaborazione progettuale è determinato dalla circostanza che l'ANAS e la società concessionaria hanno dovuto attendere i pareri dei vari enti interessati.

L'ANAS da parte sua ha intanto autorizzato e finanziato la perizia per i rilievi aerotofogrammetrici che sono stati affidati ad uno studio tecnico specializzato.

Circa i tempi occorrenti per la realizzazione di un'opera di collegamento così vasta

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1975

si ritiene far presente che l'oneroso impegno finanziario dalla stessa imposto comporta la necessità di graduare gli interventi in relazione alle disponibilità di bilancio.

*Il Ministro: BUCALOSSI.*

OLIVI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga conforme alle buone regole amministrative e corrispondente alle esigenze del servizio, attribuire — come è stato attribuito — ed inviare — come è stato inviato — per ricoprire uno dei posti di maggiore necessità e vacanti al compartimento dell'ANAS di Venezia, il geometra Marchetta e dopo solo due giorni comandare lo stesso — come è stato comandato — nella lontana Sicilia a prestare non bene determinato servizio.

Se ritenga comunque di disporre perché venga provveduto tempestivamente ed in forma effettiva all'assegnazione del personale tuttora mancante presso il compartimento dell'ANAS di Venezia. (4-09165)

RISPOSTA. — Il geometra Marchetta Gaetano, assegnato in data 10 ottobre 1973 al compartimento ANAS di Venezia, per prestare servizio di prima nomina, è stato successivamente inviato in missione per tre mesi presso il compartimento della viabilità di Palermo — sezione staccata di Agrigento — e quindi ivi trasferito definitivamente.

Tale decisione è stata adottata, in conseguenza delle pressanti richieste di personale tecnico, avanzate dal competente capo compartimento per far fronte alle molteplici e sempre crescenti necessità di servizio.

Per quanto riguarda, poi, la carenza di personale tecnico presso il compartimento della viabilità di Venezia lamentata dall'interrogante, si fa presente che essa è riscontrabile, anche in misura maggiore, presso tutti gli altri compartimenti del nord. Per tale ragione il personale tecnico che verrà assunto in seguito a concorsi che si stanno svolgendo presso l'ANAS, o che verranno successivamente banditi, sarà assegnato esclusivamente alle sedi dell'Italia settentrionale.

*Il Ministro: BUCALOSSI.*

OLIVI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intenda assumere in relazione al mancato visto da parte della Corte dei conti, del primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20

settembre 1973, n. 1186, concernente l'adeguamento dell'organico del magistrato alle acque di Venezia;

se in sede di approntamento di tali provvedimenti o comunque intenda considerare la posizione del personale contrattista del Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo, che si trova in stato di precarietà e di anomalia giuridica pur prestando servizio continuato dal 1972 ed essendo indispensabile per il funzionamento del centro. Non sembra, infatti, sufficiente e adeguato nell'interesse stesso dell'importante istituzione sperimentale per la laguna di Venezia che si provveda, come finora è stato fatto, con decreto ministeriale (di dubbia legittimità) di semplice rinnovo annuale di contratto di lavoro di tipo privatistico. (4-12282)

RISPOSTA. — Il mancato visto da parte della Corte dei conti del primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, che prevedevano l'autorizzazione ad accelerare le procedure dei concorsi per coprire le vacanze esistenti nei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e nell'ambito dell'organico del Magistrato alle acque di Venezia, fissato nell'articolo 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1186 non preclude la possibilità, ai fini dell'adeguamento di tale organico, di avvalersi della stessa procedura.

Infatti questa Amministrazione è stata autorizzata con l'articolo 5 della legge 28 maggio 1974, n. 218, ad espletare concorsi a termini abbreviati per l'assunzione di personale.

Per quanto concerne il personale addetto al Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo si comunica che tale personale è stato assunto a contratto privato a termine, rinnovabile di anno in anno, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013.

Nulla è innovato in merito allo stato giuridico di tale personale per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, che ha solo attribuito, con l'articolo 4, la gestione del centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo, prima affidata al servizio tecnico centrale di questo Ministero, al Magistrato alle acque che, pertanto, ora è competente ad espletare le procedure di rinnovo dei contratti e ad amministrare il personale stesso.

*Il Ministro: BUCALOSSI.*

PASCARIELLO E FOSCARINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che da circa due settimane gli stabilimenti della società per azioni Salento, industrie chimiche, di Lecce sono occupati dalle maestranze per la protesta contro l'improvvisa decisione della direzione di mettere in cassa integrazione il cinquanta per cento degli operai. L'occupazione trova la sua ragione di fondo nello stato di assoluta e allarmante precarietà in cui versa l'azienda che, dopo aver incassato sovvenzioni e finanziamenti da parte dello Stato per la trasformazione in allumina (e derivati) della bauxite dei giacimenti minerari di Otranto, non ha approntato un adeguato programma di investimenti, produzione e commercializzazione, ed ha lasciato logorare e deteriorare, con intollerabile spreco di materia prima, strutture e macchinari, compromettendo gravemente la funzionalità stessa dell'opificio.

Per sapere se ritengano di dover disporre con urgenza una inchiesta rigorosa che faccia luce sulla condotta dell'azienda, sugli sprechi, sulla sorte dei finanziamenti pubblici, nonché sui rapporti di lavoro all'interno degli stabilimenti anche allo scopo di tutelare le condizioni di salute delle maestranze.

Per sapere infine se ritengano di dover intervenire perché siano subito riassunti gli operai; perché sia assicurata una gestione democratica dell'azienda e sia approntato un programma di produzione per la piena utilizzazione delle risorse locali, come reclamano le organizzazioni sindacali, i partiti democratici, le popolazioni salentine.

(4-11216)

RISPOSTA. — La società Salento Industrie Chimiche (SIC) di Lecce, sorta verso la fine del 1967 per la produzione di allumina idrata e suoi derivati, ha iniziato la vera e propria attività soltanto verso la fine del 1973, incontrando notevoli e varie difficoltà di ordine tecnico e commerciale che non consentirono il raggiungimento dei livelli produttivi preventivati.

La successiva flessione della domanda, verificatasi per la crisi che ha investito i settori di attività dei consumatori dei materiali prodotti dalla SIC, è stata assunta da quest'ultima a motivazione della decisione di sospensione dal lavoro di 23 dipendenti, adottata nel settembre 1974.

Dopo intense trattative tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e del consiglio di fabbrica ed i rappresentanti del consiglio di amministrazione della società e mercé l'opera di mediazione del prefetto e del locale ufficio del lavoro, in data 12 ottobre 1974, è stato raggiunto un accordo con il quale è stata posta fine all'occupazione della fabbrica e decisa la ripresa del lavoro.

Circa l'azione svolta dal competente ispettorato del lavoro presso la ditta di cui trattasi, per il controllo dell'osservanza delle leggi sul lavoro ed, in particolare, per la tutela della salute e dell'incolumità dei lavoratori occupati, si fa presente che tale azione è stata espletata con diversi interventi, sia d'iniziativa che su richiesta.

A conclusione dei predetti interventi ispettivi sono stati adottati, a carico dei responsabili, vari provvedimenti con particolare riguardo ad infrazioni accertate alle norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e del collocamento.

Per quanto concerne i finanziamenti pubblici di cui la società SIC ha fruito, il ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno ha comunicato che presso la Cassa per il mezzogiorno risulta concesso solo un contributo industriale in conto capitale di lire 659.782.995 erogato in data 3 maggio 1974.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.*

PERANTUONO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se risponda a verità la notizia secondo la quale la commissione centrale INAM-medici, esprimendo parere sul ricorso avanzato dal dottor Fernando De Felice di Chieti, avverso provvedimento di cancellazione dall'albo dei medici mutualistici emesso dall'INAM di Chieti, ha ritenuto che il predetto ricorrente abbia diritto alla reiscrizione, nonostante la chiara disposizione dell'articolo 10, lettera f), dell'accordo FNOMM-INAM stipulato il 27 giugno 1973.

Premesso che con detta norma contrattuale vengono chiaramente definite le condizioni di incompatibilità ad espletare — da parte dei medici ospedalieri — l'attività mutualistica, e che il dottor Fernando De Felice, incaricato dall'ospedale civile Santissima Annunziata di Chieti, in data 1° luglio 1974, in qualità di aiuto chirurgo al pronto soccorso, e quindi, svolgendo attività non affine a medicina interna, palesemente versa in condi-



VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1975

zioni di assoluta incompatibilità con l'attività mutualistica, per sapere quali iniziative intenda con urgenza assumere affinché l'INAM, cui spetta decidere se accettare o meno il citato consultivo parere, si attenga scrupolosamente alle norme del più volte citato accordo FNOMM-INAM, e, respingendo il ricorso del dottor Fernando De Felice previa conferma della decisione assunta dall'INAM di Chieti, dichiarare che lo stesso dottor De Felice non ha diritto di essere reinscritto nell'albo mutualistico della provincia di Chieti, perché la sua attività di aiuto chirurgo è, per effetto del richiamato articolo 10, lettera f), dell'accordo FNOMM-INAM, assolutamente incompatibile con quella di medico-mutualista.

(4-11741)

RISPOSTA. — Nel confermare che la commissione centrale INAM-medici si è pronunciata, in data 22 novembre 1974, per l'accoglimento del ricorso proposto dal dottor De Felice avverso la sua esclusione dagli elenchi mutualistici, si chiarisce che la predetta commissione si è richiamata per le sue determinazioni sul caso specifico alla decisione n. 538, adottata dal Consiglio di Stato, sezione VI, il 15 giugno 1973.

Con la predetta decisione, il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi giurisdizionali proposti, negli anni 1971 e 1972, da alcuni medici assistenti ed aiuti ospedalieri di specialità non attinenti alla medicina interna, con rapporto a tempo definito, i quali non erano stati inclusi negli elenchi dei medici generici mutualistici in quanto l'articolo 8, lettera e), dell'accordo INAM-FNOMM 23 luglio 1970 (all'epoca vigente) dichiarava incompatibile con l'iscrizione negli elenchi mutualistici la posizione del medico che fosse assistente o aiuto ospedaliero di specialità non attinente alla medicina interna.

Nell'accogliere i succitati ricorsi, il Consiglio di Stato ha altresì esplicitamente annullato l'articolo 8, lettera e), dell'accordo 23 luglio 1970, il cui testo era stato nel frattempo integralmente riprodotto all'articolo 10, lettera f), dell'accordo INAM-FNOMM 27 giugno 1973.

Pertanto, risultando il deliberato adottato dalla commissione centrale nei confronti del dottor Fernando De Felice conforme alla decisione del Consiglio di Stato, la direzione dell'INAM non ha potuto esimersi dalla reinscrizione del predetto sanitario nell'elenco mutualistico del comune di Miglianico.

*Il Ministro: TOROS.*

POLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — avuto presente il nuovo grave incidente che si è verificato nella galleria esistente sulla variante della strada statale 12 nel tratto San Giuliano Terme-Santa Maria del Giudice e che in questi giorni è costato la vita di un uomo — quali provvedimenti intenda adottare l'ANAS per diminuire la pericolosità del tratto in questione, privo di illuminazione e con la pavimentazione da molto tempo fortemente dissestata.

Con l'occasione l'interrogante richiama l'attenzione del ministro sul fatto che la strada del Brennero, specialmente nel tratto da Pisa a Lucca — che già diversi anni orsono veniva ritenuta insufficiente rispetto alle esigenze della zona, che rappresenta il più immediato *hinterland* del porto di Livorno — è oggi assolutamente inadatta a sopportare il traffico normale, tanto che in varie ore del giorno presenta lunghissimi intasamenti di difficile eliminazione. (4-00286)

RISPOSTA. — L'impianto di illuminazione della galleria dei Monti Pisani, lungo la strada statale n. 12 dell'Abetone e del Brennero, come pure i lavori di rifacimento della pavimentazione lungo il suddetto tratto, sono stati ultimati.

Per quanto concerne in particolare il tratto della suddetta statale compreso tra Pisa e Lucca, della lunghezza di 28 chilometri, si fa presente che le disponibilità di bilancio dell'ANAS non hanno consentito sinora di effettuare lavori di rilievo.

In relazione alla somma occorrente per i lavori di adeguamento del suddetto tratto, valutabile nell'ordine di alcuni miliardi, si assicura che l'ANAS terrà presente il problema, al fine di attuare, appena possibile, ogni opportuno intervento nel quadro delle esigenze costruttive e manutentorie della intera rete viaria statale.

*Il Ministro: BUCALOSI.*

QUARANTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali l'ufficio provinciale del lavoro di Salerno ha disposto l'apertura delle sezioni di collocamento nei comuni di Acerno e Monte San Giacomo per due giorni settimanali.

Il disagio dei lavoratori è grave e necessita ripristinare un servizio funzionale e continuo. (4-11968)

RISPOSTA. — La limitazione a due giorni settimanali dell'apertura delle sezioni di collocamento dei comuni di Acerno e Monte San Giacomo è stato disposto dall'ufficio provinciale del lavoro di Salerno a causa della carenza di personale.

Tale situazione, per altro esistente presso la quasi totalità degli uffici periferici di questo Ministero, è derivata soprattutto dal massiccio esodo provocato dalla applicazione della legge n. 336 sugli ex combattenti che ha notevolmente ridotti gli organici, la cui attuale consistenza non consente di garantire il normale funzionamento di numerosi uffici in specie nell'Italia settentrionale, dove un solo collocatore è costretto spesso ad espletare i compiti d'istituto presso diverse sezioni di collocamento. Tuttavia i lamentati inconvenienti potranno essere eliminati in occasione della ristrutturazione degli uffici che sarà tempestivamente attuata appena definitivamente approvato dal Parlamento il provvedimento di delegazione legislativa sul riordinamento della pubblica amministrazione.

*Il Ministro: TOROS.*

ROBERTI, BORROMEO D'ADDA, CASANO, DE VIDOVICH, BOLLATI, SERVELLO E ABELLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che la direzione dello stabilimento Montefibre di Vercelli — contrariamente agli accordi stipulati nell'aprile 1973 circa il piano di ristrutturazione dell'azienda, accordi avallati a suo tempo dallo stesso Governo — ha deciso unilateralmente, e senza alcun preavviso alle organizzazioni sindacali, di chiedere l'intervento della Cassa integrazione per ben 650 dipendenti, fissando la riduzione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali per il 50 per cento dei lavoratori interessati e a 32 settimanali per il restante 50 per cento.

Per sapere altresì se corrisponda a verità la motivazione addotta dall'azienda circa il mancato finanziamento previsto ai sensi della legge n. 464 e se ritengano di intervenire per garantire i livelli occupazionali già gravemente compromessi dalle altre vicende che hanno negativamente contraddistinto la ripresa autunnale, apportando gravi danni sociali nell'intera provincia di Vercelli. (4-11500)

RISPOSTA. — In data 7 aprile 1973, fra la società Montedison e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, fu raggiunto un accordo

circa il piano di ristrutturazione della Montefibre.

In relazione a tale piano la società per azioni Montefibre, qualche tempo fa, ha presentato domanda, ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 464, tendente ad ottenere la proroga a 18 mesi del trattamento speciale di integrazione salariale, concesso con decreto ministeriale 23 giugno 1973.

I 256 lavoratori, che attualmente usufruiscono di detto trattamento, appartenevano ai reparti che, secondo il piano di ristrutturazione aziendale, sono stati chiusi.

Successivamente, la Montefibre, per motivi di carattere congiunturale, ha messo in Cassa integrazione ordinaria, a partire dal 10 ottobre 1974, a 24 o a 32 ore settimanali, 625 lavoratori appartenenti al reparto Helion ed ai magazzini legati a tale reparto.

Tale provvedimento non sembra in contrasto con gli impegni assunti dalla direzione aziendale nell'aprile del 1973, in quanto tali impegni riguardavano il piano di ristrutturazione presentato dalla direzione generale della Montefibre, mentre il provvedimento è stato preso per motivi di carattere tecnico-produttivo-congiunturali.

Risulta, inoltre, che la direzione generale della Montefibre aveva informato le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori del provvedimento che intendeva adottare e che al riguardo la direzione dello stabilimento di Vercelli, oltre che preavvisare le organizzazioni sindacali provinciali e l'esecutivo di fabbrica, aveva affisso un apposito comunicato nell'interno della fabbrica.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.*

SACCUCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che ogni cittadino lavoratore, per diritto sindacale, può iscriversi al sindacato che più gli aggrada sia per natura sociale che per natura politica —:

1) se sia vero che in molte aziende e industrie ovunque in Italia, come per esempio in alcune società aeree tra cui la *Japan Air Lines*, il lavoratore dopo avere trascorso i tre o i sei mesi di prova, al momento della assunzione si trova d'ufficio iscritto alla CGIL in genere e qualche volta alla UIL o alla CISL, senza essere stato prima interpellato per una eventuale variazione nella propria preferenza;

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 APRILE 1975

2) se e quali motivi debbano determinare questi accordi tra sindacato e azienda, simili a veri e propri contratti in cui molto spesso il lavoratore non trova utilità alcuna ai fini della difesa del suo posto di lavoro;

3) se e quali forme di collaborazione avvengano tra il sindacato e l'azienda in caso di scioperi determinanti soluzioni di esclusivo interesse del lavoratore e non di tipo politico;

4) se questi connubi o contratti o accordi, che dir si voglia siano previsti nel compendio delle leggi sindacali e in che forma, soprattutto quando debbano garantire la difesa reale e non fittizia del diritto al lavoro per il cittadino. (4-10363)

RISPOSTA. — La generalità del fenomeno lamentato non ha consentito lo svolgimento di un'approfondita indagine presso tutte le aziende operanti in Italia.

Per quanto concerne invece la società *Japan Air Lines*, gli elementi di giudizio acquisiti tramite i competenti organi periferici non hanno evidenziato alcuna forma diretta o indiretta di pressione volta ad indurre i lavoratori assunti ad iscriversi a determinati sindacati.

Soltanto il dirigente sindacale della CISNAL ha dichiarato, che all'atto della propria assunzione, fu effettivamente invitato ad aderire ad altra organizzazione sindacale e se qualche pressione si è verificata questa è da attribuire all'azione di proselitismo di rappresentanti sindacali che agivano a titolo proprio senza alcun raccordo operativo con la direzione della società che si è sempre astenuta dall'interferire nelle attività sindacali dei propri dipendenti.

*Il Ministro: TOROS.*

TASSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere come mai non sia stata liquidata la pensione da parte dell'INAIL a favore dei genitori superstiti del defunto Mazzoni Pietro, nato a Piacenza il 3 marzo 1934, e deceduto il 15 gennaio 1966, in infortunio stradale che avrebbe dovuto rientrare in quelli legalmente coperti dall'assicurazione sociale predetta.

Per sapere, infine, che cosa intenda fare per porre rimedio alla grave situazione suindicata. (4-11384)

RISPOSTA. — All'epoca del decesso del signor Pietro Mazzoni, il medesimo non aveva genitori a carico: il padre, infatti, lavorava e percepiva gli assegni familiari per la moglie, madre dell'infortunato.

Conseguentemente, i competenti uffici dell'INAIL hanno provveduto a liquidare ai predetti genitori del Mazzoni, l'assegno funerario, e non anche la rendita, della quale l'articolo 85 del vigente testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevede la corresponsione agli ascendenti solo se viventi a carico del defunto.

*Il Ministro: TOROS.*

TASSI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere come mai a favore di Borell a Celestina, nata Vercesi, residente a Piacenza piazzale Medaglia d'oro, 9, già ufficiale postale colà ora in pensione da oltre un anno per motivi di gravissimo stato morboso, che le impone costosissime cure, non rimborsate se non in misura anche inferiore al 20 per cento del loro costo, non sia stata ancora definita la pratica relativa alla sua indennità di buonuscita. (4-11490)

RISPOSTA. — L'exoperatore principale ULA signora Vercesi Clementina in Borella è cessata dall'impiego per dimissioni con effetto dal 1° aprile 1974.

L'istituto postelegrafonico ha provveduto subito a dar corso alla istruttoria della pratica di liquidazione dell'indennità di buonuscita e, in data 18 febbraio 1975, ha emesso in favore della nominata l'ordinativo di pagamento tramite la Banca nazionale delle comunicazioni.

*Il Ministro: GIULIO ORLANDO.*

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere come mai i vincitori del concorso postale eseguito il 17 gennaio 1972, non siano ancora stati assunti presso gli uffici postali, ai quali risultano assegnati per effetto dei superati esami.

Per sapere, in particolare, come mai non sia stato ancora chiamato in servizio il signor Gobbi Leonardo nato a Piacenza il 4 luglio 1948 e residente a Piacenza, che risulta aver vinto il concorso predetto e possiede tutti i requisiti e titoli di legge. (4-12061)

**RISPOSTA.** — Premesso che il concorso a 362 posti di operatore ULA si è concluso il 25 luglio 1973, data di approvazione della graduatoria definitiva, si fa presente che l'Amministrazione ha provveduto sin dal 16 ottobre 1973 all'assunzione dei vincitori nonché di una prima aliquota dei concorrenti risultati idonei.

Come è noto, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, i posti resisi disponibili entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria, spettano agli idonei dei concorsi espletati e debbono essere conferiti seguendo strettamente l'ordine di graduatoria.

Per quanto riguarda il concorso a 362 posti di operatore ULA, si informa che fino ad ora sono stati chiesti i documenti di rito per la nomina ad un altro contingente di idonei classificati fino al n. 11.054 della graduatoria.

Si precisa, infine che il signor Leonardo Gobbi, si è classificato al n. 30.417 della menzionata graduatoria; non è pertanto possibile fare previsioni circa la sua eventuale chiamata in servizio, in quanto essa è subordinata al verificarsi di un elevato numero di vacanze entro il 24 luglio 1976, data di compimento del triennio sopraindicato.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:* GIULIO ORLANDO.

**TASSI.** — *Ai Ministri della difesa, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere che cosa osti alla pronta liquidazione e immediato pagamento della indennità di buonuscita a favore di Carrera Carla nata Nani, vedova dell'ex dipendente del Ministero della difesa Carrera Luciano. Il predetto morì il 30 marzo 1973, la posizione relativa porta il n. 512649 e il certificato di iscrizione il n. 3993502, ma nonostante domande e solleciti ad oggi nulla è stato pagato alla prenomata vedova a titolo di indennità di buonuscita. (4-12062)

**RISPOSTA.** — L'ENPAS ha provveduto a liquidare l'indennità di buonuscita in favore della signora Carrera Carla nata Nani, vedova del dipendente del Ministero della difesa Carrera Luciano.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* TODROS.

**TOZZI CONDIVI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro per l'organizzazione della pubblica ammini-*

*strazione.* — Per conoscere se risponda a verità che:

1) nell'applicare la normativa sulla dirigenza statale, il consiglio d'amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale abbia designato alla promozione a primo dirigente, con il sistema delle promozioni a catena, oltre 150 direttori di sezione del ruolo degli uffici del lavoro, preventivamente proposti per la promozione a direttore aggiunto di divisione e quindi a direttore capo del ruolo ad esaurimento, senza avere scrutinato per l'inquadramento nella dirigenza i funzionari contemplati nel terzo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

2) oltre 150 direttori di sezione, che in attività di servizio percepivano lo stipendio relativo al parametro 307, siano stati collocati a riposo, a seguito dell'esodo volontario e per effetto delle conseguite promozioni a catena, con il trattamento di pensione del dirigente superiore, mentre i funzionari di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748, che sin dal 1° luglio 1970 percepivano lo stipendio relativo al parametro 387, o addirittura 426, sono stati collocati a riposo con il trattamento di pensione del primo dirigente alla seconda classe di stipendio;

3) nonostante la Corte dei conti abbia notificato al Ministero del lavoro, in relazione al trattamento di pensione dovuto al personale contemplato nel suddetto articolo 64, il quale si sia avvalso dell'esodo volontario per effetto dell'articolo 67 del decreto n. 748, che tale personale ha diritto al trattamento dei dirigenti, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale persiste nel non inquadrare nella dirigenza i funzionari interessati rimasti in servizio, aggravando così il loro danno morale, giuridico ed economico;

4) in oltre 30 uffici provinciali del lavoro, la relativa direzione sia stata affidata a direttori di sezione, designati alla promozione a primo dirigente con il sistema delle promozioni a catena, la cui legittimità procedurale dovrà essere ancora riscontrata e convalidata, ponendoli arbitrariamente in posizione di supremazia gerarchica nei confronti dei direttori capi di cui all'articolo 64 che prestavano servizio negli stessi uffici, sovvertendo così l'ordine gerarchico fissato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

In relazione a quanto precede, l'interrogante chiede di conoscere altresì i conseguenti intendimenti del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale al fine di eliminare le situazioni inique create con l'illegittimo operato dell'Amministrazione. (4-11458)

**RISPOSTA.** — Premesso che il consiglio di amministrazione di questo Ministero, nel procedere agli inquadramenti nelle qualifiche dirigenziali ed alle promozioni nelle stesse qualifiche, ha operato nell'ambito e nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si precisa, per quanto concerne i punti 1) e 3) dell'interrogazione, che il predetto consiglio non ha potuto scrutinare per l'inquadramento nella dirigenza i funzionari contemplati nel terzo comma dell'articolo 64 del citato decreto del Presidente della Repubblica in quanto nessuna delle norme contenute nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica ha previsto una tale eventualità.

In particolare, l'articolo 59 prevede, tra l'altro, che gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 rivestivano la qualifica di direttore capo, debbono essere inquadrati nella qualifica di primo dirigente. Tale norma, riguardando situazioni preesistenti, non poteva essere estesa al personale contemplato nel citato articolo 64 in quanto quest'ultimo — appartenente a tutti gli effetti alla carriera di concetto — ha assunto la qualifica di direttore capo del ruolo ad esaurimento di cui alla tabella *D* annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, soltanto in data 12 dicembre 1972, per effetto appunto dell'applicazione dello stesso provvedimento legislativo.

Né poteva essere applicato, per gli anzidetti motivi, il successivo articolo 60 che prevede, tra l'altro, la conservazione ad esaurimento, entro i limiti di un'autonoma dotazione organica, della qualifica di direttore capo per coloro i quali, in possesso di detta qualifica anteriormente al 12 dicembre 1972, non è stato possibile procedere all'inquadramento nella qualifica di primo dirigente per mancanza di posti.

L'ultimo comma dell'articolo 64, per altro, disponendo che ai beneficiari dello stesso articolo compete il trattamento economico previsto dall'articolo 55, relativo ai direttori capo aggiunti, e non già quello previsto dall'articolo 61, relativo agli impiegati che rivestivano le qualifiche ad esaurimento di cui al citato articolo 60, ha voluto differenziare la qualifica di direttore capo ad esaurimento del ruolo ordinario da quella di cui alla tabella *D*

annessa alla legge n. 628 del 1961, nella quale sono stati inquadrati, in soprannumero, gli impiegati in questione.

Si deve, quindi, concludere che allo stato attuale non esiste una normativa che consenta al personale di cui trattasi di poter accedere alle qualifiche dirigenziali. Dal contesto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 748 si evince, anzi, che intendimento del legislatore sia stato quello di permettere a impiegati appartenenti alla carriera di concetto di fruire di un particolare trattamento economico (fino al parametro 530) in considerazione delle mansioni dagli stessi svolte.

Tuttavia questo Ministero, in dipendenza della circostanza che l'amministrazione del Tesoro e il ministro per la riforma della pubblica amministrazione, opportunamente interpellati, hanno dato un'interpretazione contrastante circa l'estensione delle norme sulla dirigenza ai beneficiari dell'articolo 64, ha provveduto a richiedere sull'argomento il parere al Consiglio di Stato il quale, a tutt'oggi, non si è ancora pronunciato.

Per quanto concerne, infine, i punti 2) e 4) dell'interrogazione, si fa presente che i provvedimenti relativi sia al trattamento pensionistico riservato agli impiegati di cui all'articolo 64, sia alla mancata attribuzione agli stessi delle mansioni di direttore di ufficio del lavoro sono una conseguenza di quanto innanzi esposto. In particolare, si ritiene opportuno precisare che l'assegnazione della direzione di uffici provinciali del lavoro, a funzionari inquadrati o promossi alle qualifiche dirigenziali ancor prima che i relativi provvedimenti formali fossero perfezionati, è da ritenersi pienamente valida ed efficace dal momento che il consiglio di amministrazione ha provveduto in tal senso con propria delibera. Né potrebbe essere altrimenti in quanto, se l'Amministrazione avesse dovuto assegnare le sedi degli uffici soltanto dopo la registrazione dei provvedimenti di cui trattasi, neppure i direttori capo e gli ispettori generali, che da decenni espletavano funzioni dirigenziali, avrebbero potuto continuare a dirigere gli uffici, con la conseguenza che si sarebbe verificata la completa paralisi dell'Amministrazione stessa.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.*

VAGLI ROSALIA, BIANCHI ALFREDO, BIAGIONI, MARTINI MARIA ELETTA E SPINELLI. — *Ai Ministri del lavoro e pre-*

*videnza sociale, della difesa, delle poste e telecomunicazioni, dei trasporti e aviazione civile, dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

1) le modalità e i criteri con i quali la PLINC di Castelnuovo Garfagnana, Borgo a Mozzano e Matraia (Lucca) concorre alle aste per l'aggiudicazione delle commesse;

2) se siano a conoscenza del fatto che l'azienda, dopo aver ottenuto le commesse dallo Stato, dà il lavoro in subappalto a lavoratori esterni, i quali corrispondono ai lavoratori salari di gran lunga inferiori a quelli contrattuali con manifesta ingiustizia nei confronti dei lavoratori ed illeciti guadagni per l'azienda;

3) quali provvedimenti urgenti intendano assumere per porre termine a questa situazione, considerato che questi fatti devono essere valutati anche alla luce dell'attuale intransigenza padronale per il rinnovo del contratto aziendale, posizione assolutamente ingiustificabile sotto il profilo economico ed assurda se si tiene presente che contratti con analoghe richieste si sono conclusi in tempi assai brevi per altre aziende della zona.

(4-10751)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti svolti dall'ispettorato del lavoro di Lucca è emerso che, effettivamente, la ditta PLINC di Borgo a Mozzano ha concesso in subappalto le commesse ottenute da pubbliche amministrazioni, ad altre aziende operanti nelle province di Lucca e di Napoli.

In relazione a ciò, essendo state violate le condizioni dei capitoli d'appalto che vietano qualunque cessione, in tutto o in parte, dei contratti, l'organo di vigilanza ha informato della situazione accertata le amministrazioni interessate e ha adottato direttamente i provvedimenti di competenza nei confronti delle aziende subappaltatrici.

Infine, come sarà certamente noto all'interrogante, la vertenza insorta a suo tempo tra la PLINC e le proprie maestranze è stata risolta, con l'intervento dell'ufficio del lavoro di Lucca, il 29 luglio 1974.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.*